Regione Liguria L.R. n. 15 del 10 aprile 2015.

Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della *legge 7 aprile 2014, n. 56* (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).

IL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

TITOLO I

Disposizioni generali di riordino

Articolo 1 Oggetto.

- 1. Nel rispetto di quanto previsto agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione ed in attuazione della *legge 7 aprile 2014, n. 56* (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e successive modificazioni e integrazioni, del *decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2014* (Criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse con l'esercizio delle funzioni provinciali) e dell'Accordo sancito in Conferenza Unificata in data 11 settembre 2014 previsti all'articolo 1, commi 91 e 92, della stessa legge, nonché delle altre disposizioni statali in materia, la presente legge disciplina il riordino delle funzioni conferite alle province dalla Regione sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adequatezza.
- 2. Sono escluse, ai sensi dell'accordo di cui all'articolo 1, comma 91, della L. 56/2014 e successive modificazioni e integrazioni, dall'ambito di applicazione della presente legge le funzioni di polizia provinciale, le funzioni relative ai centri per l'impiego e le funzioni relative alle politiche attive del lavoro che continuano

disposizioni nazionali in materia.

3. Le funzioni che non sono oggetto di riordino sono esercitate dalle province e dalla Città metropolitana di Genova ai sensi della legislazione vigente.

Articolo 2 Principi.

1. La Regione nel processo di riordino individua l'ambito territoriale ottimale di esercizio di ciascuna funzione tenendo conto delle esigenze unitarie e promuove e valorizza il ruolo della Città metropolitana e dei comuni quali enti di presidio del territorio favorendo forme di esercizio associato delle funzioni da parte degli enti locali.

2. La Regione assicura la continuità amministrativa, la semplificazione e la razionalizzazione delle procedure e la riduzione dei costi per l'Amministrazione e garantisce la razionale allocazione delle funzioni privilegiando l'attribuzione dell'intera funzione ad un unico soggetto.

a essere svolte dalle province e dalla Città metropolitana sino all'emanazione di

Articolo 3 Città metropolitana di Genova.

- 1. La Regione Liguria valorizza e rafforza, in sede di riforma della legislazione e degli atti della programmazione, il ruolo della Città metropolitana di Genova quale ente di governo del territorio metropolitano e di coordinamento dei comuni che la compongono.
- 2. Regione e Città metropolitana di Genova possono concordare, anche tramite intese, le principali azioni e progetti di interesse della Città metropolitana per il sostegno allo sviluppo economico e la dotazione infrastrutturale strategica del territorio. Le intese costituiscono il quadro delle iniziative programmatiche e degli interventi regionali volti al rafforzamento della competitività del territorio metropolitano.
- 3. In materia di formazione professionale, gli atti di indirizzo e di programmazione strategica regionale sono adottati previa acquisizione del parere della Città metropolitana di Genova, che si esprime entro quarantacinque giorni dalla comunicazione, sugli indirizzi che attengono le azioni e gli interventi

da svolgersi nel territorio della Città medesima. Decorso inutilmente il termine, la Regione procede all'adozione dell'atto di propria competenza.

- 4. In materia di difesa del suolo, i piani di bacino e la programmazione degli interventi sono adottati previa acquisizione del parere della Città metropolitana che si esprime entro quarantacinque giorni dalla comunicazione dei contenuti dei piani e dei programmi che hanno ad oggetto vincoli, azioni ed interventi da svolgersi sul territorio della Città metropolitana. Decorso inutilmente il termine, la Regione procede all'adozione degli atti di propria competenza.
- 5. La Stazione unica appaltante regionale (SUAR), soggetto aggregatore della domanda ai sensi della *legge regionale 29 dicembre 2014, n. 41* (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2015) e successive modificazioni e integrazioni, stipula intese con la Stazione unica appaltante (SUA) della Città metropolitana al fine di definire le forme di collaborazione e sinergia per costituire il sistema regionale degli appalti.
- 6. In materia di sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione, la Regione e la Città metropolitana collaborano, previa intesa, per la costruzione e lo sviluppo delle reti infrastrutturali, dei dati e dei servizi online.

7. Nel territorio della Città metropolitana le funzioni di cui all'articolo 4, comma 1. sono attribuite alla Città medesima, che le esercita ad ogni effetto in continuità

con l'esercizio già di competenza della Provinci	

Articolo 4 Funzioni delle province.

- 1. Le province esercitano le funzioni fondamentali indicate nella $L.\ 56/2014$ e successive modificazioni e integrazioni, tenuto conto che:
- a) per quanto concerne la tutela e la valorizzazione dell'ambiente, l'attuale ripartizione delle competenze in sede regionale risulta conforme alle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni e integrazioni e al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 (Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa) e successive modificazioni e integrazioni e le funzioni attribuite sono quelle proprie dell'Ente di area vasta;
- b) per quanto concerne la tutela del paesaggio, la materia è già stata oggetto di riordino tramite la *legge regionale* 6 giugno 2014, n. 13 (Testo Unico della normativa regionale in materia di paesaggio);
- c) per quanto concerne le funzioni in materia di trasporti, la materia è già stata oggetto di riordino tramite la *legge regionale 7 novembre 2013, n. 33* (Riforma del sistema di trasporto pubblico regionale e locale) e successive

modificazioni e integrazioni e sono confermate le funzioni di autorizzazione all'attività di noleggio autobus con conducente di cui all'articolo 31 della legge regionale 4 luglio 2007, n. 25 (Testo unico in materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea) e successive modificazioni e integrazioni;

- d) per quanto concerne le funzioni in materia di servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti le stesse sono state disciplinate dalla *legge regionale* 24 febbraio 2014, n. 1 (Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti) e successive modificazioni e integrazioni e il ruolo delle province appare coerente con la funzione fondamentale di fornire ai comuni assistenza tecnica amministrativa, mentre alla Città metropolitana sono attribuite le funzioni dell'ente preposto alla strutturazione dei sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici e di organizzazione dei servizi di interesse generale di ambito metropolitano;
- e) per quanto concerne la viabilità, sono altresì confermate alle province le funzioni relative all'articolo 12, comma 1, della legge regionale 22 gennaio 1999, n. 3 (Conferimento agli enti locali di funzioni e compiti amministrativi della Regione in materia di edilizia residenziale pubblica, opere pubbliche, espropriazioni, viabilità, trasporti e aree naturali protette) e successive modificazioni e integrazioni, nonché le funzioni relative al rilascio dell'autorizzazione per l'espletamento di gare con veicoli a motore e di gare atletiche, ciclistiche e di gare con animali o con veicoli a trazione animale di cui all'articolo 12, comma 2, lettere c) e c bis), della L.R. 3/1999 e successive modificazioni e integrazioni e le funzioni di autorizzazione alla circolazione dei trasporti e dei veicoli in condizioni di eccezionalità di cui all'articolo 12, comma 4, della medesima legge regionale.
- 2. Il costo del personale destinato dalle province o dalla Città metropolitana a costituire l'Ufficio d'Ambito del servizio idrico integrato è a carico della tariffa nei limiti di quanto previsto dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (AEEG). All'Ufficio d'Ambito devono essere assicurate forme di autonomia funzionale coerenti con il compito di verifica delle modalità di gestione del servizio e dei relativi costi.
- 3. Il costo del personale destinato a segreteria dell'Ambito territoriale ottimale (ATO) del servizio integrato dei rifiuti è ripartito fra le aree omogenee di cui all'articolo 14 della L.R. n. 1/2014 e successive modificazioni e integrazioni, in relazione al numero di abitanti.
- 4. Le province nell'esercizio della funzione di assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali acquisiscono il ruolo di articolazioni funzionali della SUAR soggetto aggregatore ai sensi della *L.R. n. 41/2014* e successive modificazioni e integrazioni, costituendo la SUA di riferimento per i comuni appartenenti ai relativi territori.
- 5. I costi del personale di cui al comma 4 sono conteggiati nelle spese tecniche degli interventi appaltati per conto dei comuni.

6. La Giunta regionale emana gli indirizzi per l'applicazione in modo omogened da parte delle province degli oneri istruttori relativi alle seguenti funzioni tramite i quali assicurare il costo del personale:
a) controllo delle costruzioni in zone sismiche;b) controllo del conglomerato cementizio armato.
Articolo 5 Attribuzione di funzioni alla Regione.
1. Sono attribuite alla Regione le seguenti funzioni già esercitate dalle province e dalla Città metropolitana:
a) difesa del suolo;b) turismo;c) formazione professionale;d) caccia e pesca.
2. Le funzioni in materia di cultura, sport e spettacolo sono attribuite alla Regione per quanto concerne le funzioni che richiedono una gestione unitaria a livello regionale e ai comuni per quanto concerne i servizi di interesse locale.
3. La formazione professionale è esercitata dalla Regione avvalendosi di Agenzia regionale per i servizi educativi e per il lavoro (ARSEL) che assume le funzioni di organismo intermedio secondo le procedure europee in essere.
4. Le funzioni relative all'applicazione delle sanzioni amministrative nelle materie di cui al comma 1 sono disciplinate dalle rispettive leggi di riordino. Fino all'emanazione delle disposizioni nazionali in materia di polizia provinciale, restano comunque alle province le funzioni di accertamento e contestazione delle violazioni di cui all'articolo 6 della legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) e successive modificazioni e integrazioni, già svolte con il personale della polizia provinciale.

 I comuni esercitano le funzioni ad essi attribuite di norma in forma associa e tramite convenzioni con le province e con la Città metropolitana per l'utilizza del relativo personale i cui costi sono posti a carico degli enti richiedenti. 											
Articolo 7 Accordi.											
1. Il trasferimento di risorse umane, beni, risorse finanziarie, strumentali, organizzative e dei rapporti attivi e passivi connessi all'esercizio delle funzioni oggetto di riordino è effettuato tramite accordi tra gli enti interessati ai sensi degli articoli 8 e 10, tenendo conto dei criteri definiti in sede di Osservatorio regionale e sentite, con riferimento al trasferimento del personale, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.											
2. Gli accordi sono trasmessi dal Presidente della Giunta regionale all'Osservatorio nazionale e al Ministero dell'interno, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2014.											
3. Gli accordi sono stipulati mediante sottoscrizione dei legali rappresentanti degli enti interessati previa approvazione della Giunta regionale e del competente organo dell'Ente sottoscrittore.											

Articolo 8 Trasferimento delle funzioni, del personale e delle risorse finanziarie.

- 1. Il trasferimento del personale, delle funzioni e delle risorse finanziarie decorre dal 1º luglio 2015.
- 2. In data 1º luglio 2015 il personale delle province e della Città metropolitana con contratto di lavoro a tempo indeterminato e con contratto a tempo determinato, nonché il personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa in corso e fino alla scadenza prevista, che svolge le attività relative all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 5, comma 1, è trasferito alla Regione o agli enti strumentali della Regione ai quali sono conferite le funzioni medesime sulla base delle esigenze per lo svolgimento dei servizi e delle attività e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.
- 3. È escluso dal trasferimento di cui al comma 2 il personale della Città metropolitana e delle province per il quale è previsto il collocamento a riposo

entro il 31 dicembre 2016, anche in virtù dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché il personale per il quale, pur avendone i requisiti, le province e la Città metropolitana non abbiano avviato le procedure per il collocamento a riposo anche in virtù dell'articolo 2, comma 3, del D.L. n. 101/2013 convertito dalla L. 125/2013.

- 4. A decorrere dalla data di trasferimento del personale e della funzione spettano alla Regione le entrate extratributarie e i proventi connessi allo svolgimento delle funzioni, ivi comprese le risorse assegnate dallo Stato in conto capitale o interessi secondo quanto stabilito dall'articolo 2 dell'Accordo sancito in Conferenza Unificata il 24 settembre 2014, individuate mediante gli accordi stipulati e tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 10, comma 5.
- 5. Il personale da trasferire è individuato sulla base dei criteri definiti in sede nazionale e, di norma, fra quello che svolge le funzioni trasferite da almeno tre anni. In sede di Osservatorio regionale possono essere definiti criteri integrativi, nel rispetto delle forme di partecipazione previste con le organizzazioni sindacali.
- 6. Il personale trasferito continua a operare nella sede dell'ente di provenienza con la dotazione strumentale in esercizio, fino alla definizione dei rapporti tra l'ente e la Regione sul trasferimento dei beni e delle risorse strumentali.
- 7. La Giunta regionale, con propria deliberazione, provvede all'organizzazione degli uffici territoriali della Regione. Gli uffici della Provincia e della Città metropolitana sono tenuti ad assicurare l'accesso agli atti e ogni collaborazione richiesta.

8. La Regione e i comuni possono avvalersi del personale delle province tra	ımite
convenzioni e con oneri a carico dell'ente utilizzatore.	

Articolo 9 Personale proveniente dalle province e dalla Città metropolitana.

- 1. Al personale delle province e della Città metropolitana trasferito alla Regione ai sensi della presente legge si applicano il trattamento economico e giuridico stabilito dalla *L. 56/2014* e successive modificazioni e integrazioni.
- 2. A tal fine le corrispondenti risorse trasferite vanno a costituire specifici fondi separati, destinati esclusivamente al personale trasferito, per il finanziamento delle voci fisse e variabili del trattamento accessorio, nonché della progressione economica orizzontale.

- 3. La dotazione organica della Giunta regionale è conseguentemente rideterminata a far data dal trasferimento del predetto personale tenendo conto della consistenza numerica e dell'inquadramento giuridico del personale trasferito.
- 4. Fermo restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'Ente, le spese per il personale ricollocato non si calcolano al fine del rispetto del tetto di spesa di cui all'*articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296* (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)) e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 10 Beni, risorse strumentali e organizzative, rapporti attivi e passivi e procedimenti in corso.

- 1. I beni, le risorse strumentali e organizzative e i rapporti attivi e passivi connessi all'esercizio delle funzioni da trasferire sono individuati nell'ambito degli accordi di cui all'articolo 7 da stipularsi entro il 31 dicembre 2015.
- 2. Le province e la Città metropolitana effettuano la ricognizione dei rapporti attivi e passivi, dei procedimenti e delle attività in corso, del contenzioso, dei mutui, delle opere, degli interventi e degli altri dati rilevanti ai fini del trasferimento delle funzioni secondo le modalità e i criteri definiti in sede di Osservatorio regionale.
- 3. La definizione dei procedimenti già avviati al momento del trasferimento delle funzioni rimane di competenza delle province e della Città metropolitana. Le province e la Città metropolitana concludono tali procedimenti, mantengono la titolarità dei rapporti attivi e passivi da essi generati, curano l'eventuale contenzioso e l'esecuzione delle sentenze che ad essi si riferiscono (2).
- 4. La realizzazione di opere e interventi per i quali alla data di trasferimento della funzione è già stato avviato il procedimento per l'individuazione del soggetto affidatario rimane di competenza delle province e della Città metropolitana. Le province e la Città metropolitana concludono tali opere e interventi, mantengono la titolarità dei rapporti attivi e passivi da essi generati, curano l'eventuale contenzioso e l'esecuzione delle sentenze che ad essi si riferiscono.
- 5. Restano nella titolarità delle province e della Città metropolitana i progetti e le attività per le quali sono stati assegnati finanziamenti in qualità di Organismo Intermedio del Programma comunitario PO CRO FSE 2007-2013. Le province e

la Città metropolitana concludono i progetti e le procedure nei termini previsti dalla disciplina comunitaria.

- 6. Per la conclusione delle procedure e delle attività di cui ai commi 3, 4 e 5 restano nella disponibilità delle province e della Città metropolitana le relative risorse finanziarie e le province e la Città metropolitana si avvalgono a titolo gratuito del personale trasferito alla Regione, secondo le modalità stabilite negli accordi di cui all'articolo 7.
- 7. Possono essere inclusi negli accordi di cui al comma 1 le società e gli altri enti partecipati che esercitano in via esclusiva attività inerenti le funzioni di cui all'articolo 5, comma 1, e nei quali la Provincia o la Città metropolitana detengono la maggioranza assoluta delle quote. Non sono comunque soggetti a subentro, a norma del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2014, le società e gli altri enti partecipati che risultano in fase di scioglimento o di liquidazione, ovvero per i quali sussistono i presupposti per lo scioglimento o la messa in liquidazione.
- (2) Per il trasferimento alla Regione dei procedimenti in corso in materia di difesa del suolo, di cui al presente comma, vedi l' art. 6, commi 1 e 2, L.R. 21 giugno 2016, n. 8.

TITOLO II

Prime disposizioni di adeguamento legislativo in materia di difesa del suolo

Capo I

Competenze

Articolo 11 Finalità.

- 1. Con le disposizioni di cui al presente Titolo, la Regione disciplina la riorganizzazione delle competenze in materia di difesa del suolo, al fine di mantenere un'efficace gestione del territorio alla luce del nuovo quadro istituzionale.
- 2. L'attribuzione delle nuove funzioni è finalizzata alla razionalizzazione delle competenze in applicazione dei principi di sussidiarietà e di adeguatezza funzionale, assumendo, come riferimento, il bacino idrografico.

nonché i comuni in forma singola o associata secondo le rispettive competenze.
4. La Regione e gli enti locali esercitano le competenze ad essi assegnate nel rispetto delle attribuzioni riservate alle Autorità di bacino di cui al <i>D.Lgs. n.</i> 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni.
Articolo 12 Competenze della Regione.
1. Ai sensi dell'articolo 5 la Regione esercita le funzioni in materia di difesa del suolo.
2. In tutti gli articoli inerenti i compiti di cui al comma 1, la parola "Provincia" è sostituita con la parola "Regione", fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13. Le funzioni relative alla pianificazione di bacino sono esercitate nei termini previsti dal Capo II del presente Titolo.
3. Ai fini dello svolgimento delle nuove attribuzioni la Regione si avvale di uffici territoriali, organizzati secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale.

3. Alla realizzazione delle suddette finalità concorrono i consorzi di bonifica.

Articolo 13 Competenze dei Comuni.

- 1. Sono di competenza dei Comuni, in forma singola o associata, nel rispetto della programmazione regionale degli interventi in materia di difesa del suolo:
- a) gli interventi di manutenzione lungo i corsi d'acqua per la parte compresa nel territorio comunale, e per i quali possono riscontrarsi condizioni di rischio per la pubblica incolumità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12 del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie);
- b) la progettazione, l'esecuzione, la manutenzione e la gestione di opere di difesa del suolo che non rientrino nelle competenze della Regione ai sensi della presente legge e dell'articolo 92 della legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia) e successive modificazioni e integrazioni, come modificata dalla presente legge, e di concessionari e quelle

relative alle aree e ai manufatti di loro proprietà, ivi comprese le opere di pronto intervento;

- c) la realizzazione ed il collaudo delle opere di bonifica montana previste dalla legge forestale regionale.
- 2. Qualora i corsi d'acqua interessino il territorio di più comuni le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate dai Comuni, di norma, in forma associata.

3. Ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, i Comuni possono
avvalersi del supporto tecnico amministrativo delle province e della Città
metropolitana, previa convenzione secondo modalità definite nei relativi statuti

Articolo 14 Modifiche alla legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia).

- 1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 92 della L.R. n. 18/1999 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente: "d) la progettazione e la realizzazione delle opere idrauliche di terza categoria e delle opere di consolidamento versanti di cui al decreto legislativo luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 (Modificazioni e aggiunte al decreto legge luogotenenziale 4 ottobre 1917, n. 1679 recante provvedimenti per opere pubbliche a favore di varie province del Regno);".
- 2. Il primo periodo del *comma 5 dell'articolo 101 della L.R. n. 18/1999* e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente: "I canoni sono introitati dalla Regione e destinati, almeno per il 55 per cento, al finanziamento degli interventi inerenti la difesa del suolo, con priorità per gli interventi di manutenzione ordinaria, in attuazione dei programmi triennali di cui all'*articolo 42 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 20* (Nuovo ordinamento dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale) e successive modificazioni e integrazioni".

Articolo 15 *Abrogazione di norme.*

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:

- a) la *lettera f) del comma 1 dell'articolo 91 della L.R. n. 18/1999* e successive modificazioni e integrazioni;
- b) l'articolo 99 della L.R. n. 18/1999 e successive modificazioni e integrazioni;
- c) il comma 2 dell'*articolo 4 della legge regionale 12 aprile 2011, n. 7* (Disciplina di riordino e razionalizzazione delle funzioni svolte dalle Comunità montane soppresse e norme di attuazione per la liquidazione) e successive modificazioni e integrazioni.

	Sono, altresì, eviste dal pres	_	isposizioni inco	ompatibili o in c	ontrasto cor	n quelle
рιν	viste dai pres	спес саро.				

Capo II

Autorità di bacino regionale

Articolo 16 Principi generali.

- 1. La Regione, nelle more dell'attuazione del Titolo II, Parte terza, del *D.Lgs. n.* 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni:
- a) partecipa ai lavori dell'Autorità di bacino nazionale del Fiume Po e collabora alla formazione ed aggiornamento del Piano per l'assetto idrogeologico del bacino del Fiume Po ed alle connesse attività per il territorio di competenza, secondo la normativa di riferimento e il disposto del Piano stesso;
- b) partecipa ai lavori dell'Autorità di bacino interregionale del Fiume Magra e collabora alle attività di competenza secondo la normativa di riferimento e l'organizzazione definita di intesa con la Regione Toscana;
- c) disciplina l'assetto dell'Autorità di bacino regionale e svolge le attività di competenza per il suo funzionamento.

Articolo 17 Autorità di bacino regionale.

1. La Regione individua l'assetto e l'organizzazione dell'Autorità di bacino regionale, già operativa ai sensi della *legge regionale 4 dicembre 2009, n. 58* (Modifiche all'assetto dell'Autorità di bacino di rilievo regionale) e successive modificazioni e integrazioni, secondo il disposto del presente Capo.

- 2. Per tutti i bacini idrografici di rilievo regionale è istituita un'unica Autorità di bacino, denominata Autorità di bacino regionale, che opera considerando gli ambiti, di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), della L.R. n. 18/1999 e successive modificazioni e integrazioni, come ecosistemi unitari.
- 3. Sono organi dell'Autorità di bacino regionale:
 - a) il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria;
 - b) la Giunta regionale;
 - c) il Comitato tecnico di bacino.

Articolo 18 Competenze del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria.

1.	Il Consiglio	regionale <i>i</i>	Assemblea I	Legislativ	a della	Liguria	approva i	piani di
bad	cino, anche	a stralcio, c	li cui all'arti	colo 25, i	nonché	le variai	nti ai piani	vigenti
rie	ntranti nelle	fattispecie	di cui all'art	icolo 26,	comma	3.		

Articolo 19 Competenze della Giunta regionale.

- 1. La Giunta regionale in qualità di organo dell'Autorità di bacino:
- a) adotta i piani di bacino anche a stralcio, di cui all'articolo 25, nonché le varianti ai piani vigenti rientranti nelle fattispecie di cui all'articolo 26, comma 3:
- b) approva le varianti ai piani vigenti rientranti nelle fattispecie di cui all'articolo 26, comma 5;
- c) definisce criteri, indirizzi, metodi, tempi e modalità per l'elaborazione e l'adozione dei piani di bacino;
 - d) nomina i componenti del Comitato tecnico di bacino;
 - e) individua le strutture regionali ai sensi dell'articolo 24, comma 2;
- f) individua e specifica le tipologie di intervento oggetto del parere di compatibilità di cui all'articolo 21, comma 1, lettera d);
- g) individua eventuali procedure semplificate di adozione e approvazione per specifiche tipologie di varianti ai piani di bacino;
- h) definisce criteri ed indirizzi anche procedurali ai fini dell'applicazione del presente Capo (3).

(3) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 15 ottobre 2015, n. 1111*.

Articolo 20 Comitato tecnico di bacino.

1. Il Comitato tecnico di bacino, di seguito denominato Comitato, organo di consulenza dell'Autorità di bacino, svolge funzioni di supporto tecnico-scientifico e amministrativo avvalendosi degli uffici tecnici regionali competenti in materia, individuati a tale scopo.

2. Il Comitato è composto da:

- a) il direttore generale del Dipartimento competente in materia di ambiente e difesa del suolo, che lo presiede in qualità di Segretario generale;
- b) sei dirigenti regionali scelti tra quelli competenti in materie attinenti la pianificazione di bacino;
- c) quattro esperti di elevato livello tecnico-scientifico nelle materie di competenza del Comitato, nominati dalla Giunta regionale, con particolare riferimento all'ingegneria idraulica, all'idrologia, alla geologia, all'idrogeologia, alle scienze naturali ed alla riqualificazione ambientale e del territorio.

3. II	Comitat	to decac	le il quaran	ta	cinquesir	no g	iorno suc	ccess	sivo all'inse	ediamento
della	nuova	Giunta	regionale	а	seguito	del	rinnovo	del	Consiglio	regionale
Asser	nblea L	egislativ	a della Ligi	uri	a.					

Articolo 21 Compiti del Comitato.

1. Il Comitato:

- a) fornisce il supporto tecnico-scientifico agli organi dell'Autorità di bacino;
- b) supporta la Giunta regionale nella definizione di criteri, indirizzi e metodi per l'elaborazione e l'aggiornamento dei piani di bacino;
- c) esprime i pareri sui piani di bacino e relative modifiche, ai sensi degli articoli 25 e 26;
- d) esprime i pareri di compatibilità, rispetto ai piani di bacino, anche stralcio, ed ai criteri ed indirizzi dell'Autorità di bacino, dei progetti di sistemazione idraulica e geologica, la cui realizzazione comporta aggiornamento ai piani medesimi;

- e) si esprime su altri argomenti che il Presidente ritenga di dover sottoporre all'esame del Comitato.
- 2. Il Comitato, su richiesta del proprio Segretario generale, può fornire un supporto tecnico-scientifico nell'esercizio delle funzioni di competenza regionale connesse all'attuazione della pianificazione di bacino sul territorio ligure ricadente al di fuori dei bacini regionali.

Articolo 22 Funzionamento del Comitato.

- 1. Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente.
- 2. Le sedute del Comitato sono valide con la presenza di metà più uno dei membri in carica.
- 3. Il Comitato delibera a maggioranza; le astensioni equivalgono a voto negativo e in caso di parità prevale il voto del Presidente.
- 4. Il parere, qualora sia adottato con il dissenso espresso e argomentato di uno o più degli esperti, deve essere congruamente motivato in relazione alle ragioni addotte dal dissenziente.
- 5. Svolge le funzioni di segretario del Comitato un funzionario regionale ed i relatori sono scelti tra i funzionari regionali assegnatari della pratica sottoposta all'esame del Comitato.
- 6. Il Presidente può invitare a partecipare alle riunioni, senza diritto di voto, i dipendenti che abbiano partecipato all'istruttoria della pratica, i direttori generali e i dirigenti delle strutture regionali interessate, nonché esperti in relazione alla specificità degli argomenti trattati. Il Presidente può, altresì, invitare i rappresentanti degli enti locali interessati.
- 7. Agli esperti di cui all'articolo 20 si applica la *legge regionale 4 giugno 1996, n. 25* (Nuova disciplina dei compensi ai componenti di collegi, commissioni e comitati operanti presso la Regione. Modifiche alla *legge regionale 28 giugno 1994, n. 28* (Disciplina degli enti strumentali della Regione)) e successive modificazioni e integrazioni ed è corrisposto il compenso previsto nella tabella C della stessa legge.

Articolo 23 Funzioni del Segretario generale.

- 1. Il Segretario generale dell'Autorità di bacino regionale:
 - a) presiede il Comitato;
 - b) garantisce il coordinamento delle attività dell'Autorità di bacino;
- c) è il referente tecnico-amministrativo dell'Autorità di bacino anche nei rapporti con i soggetti pubblici;

d)	assume	atti	dell'Autorità	di	bacino	regionale	non	di	competenza	della
Giunta	regional	e.								

Articolo 24 Funzionamento dell'Autorità di bacino.

- 1. Le funzioni tecnico-amministrative a supporto delle attività degli organi dell'Autorità di bacino sono assicurate dalle strutture della Regione competenti in materia, con riferimento:
- a) all'elaborazione delle proposte di piano di bacino o delle relative varianti, con coordinamento delle istanze provenienti dai comuni interessati;
 - b) alla gestione dei piani di bacino vigenti.

2.	La	Giunta	regionale	può	stabilire	ulteriori	modalità	opera	itive	ed	indiriz	'zi		
pro	ced	urali pe	er il funzio	nam	ento del	l'Autorità,	anche a	al fine	di	assic	urare	il		
coc	coordinamento e l'omogeneità di gestione a livello regionale.													

Articolo 25 Formazione del piano di bacino.

- 1. Il piano di bacino, anche stralcio, è elaborato sulla base dei criteri e degli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale e nei termini fissati dalla medesima.
- 2. Il Comitato esprime parere vincolante sulla proposta di piano presentata dagli uffici regionali.
- 3. La Giunta regionale, acquisito il parere vincolante del Comitato, adotta il piano nei trenta giorni successivi all'espressione del parere di cui al comma 2.

Dalla data di adozione del piano si applicano le ordinarie misure di salvaguardia previste dalla vigente normativa fino alla sua approvazione e comunque per un periodo non superiore a tre anni.

- 4. Della avvenuta adozione del piano è data notizia mediante avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e lo stesso è pubblicato sul sito web della Regione. Il piano è inoltre depositato presso la Regione e trasmesso alla Città metropolitana e ai comuni competenti per territorio. È, altresì, pubblicato all'Albo pretorio dei comuni interessati per un periodo di trenta giorni consecutivi.
- 5. I comuni, nonché i soggetti pubblici e privati che abbiano interesse, possono presentare le proprie osservazioni sul piano entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 4.
- 6. La Città metropolitana esprime il parere di cui all'articolo 3, comma 4, entro quarantacinque giorni dalla trasmissione della proposta.
- 7. Gli uffici regionali valutano le osservazioni pervenute e il parere della Città metropolitana e procedono, se del caso, alla revisione del piano adottato, al fine di sottoporlo all'esame del Comitato entro sessanta giorni dalla conclusione della fase delle osservazioni.
- 8. Il Comitato valuta la compatibilità della versione definitiva del piano con i criteri e gli indirizzi dell'Autorità di bacino, con facoltà di richiedere, ove ritenuto necessario, integrazioni o ulteriori elaborazioni, e esprime parere vincolante entro ulteriori trenta giorni.
- 9. Il Consiglio regionale approva il piano nei successivi centottanta giorni.
- 10. Il piano entra in vigore dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria della delibera di approvazione del medesimo.

11.	Un	esemp	olare d	el piano,	, coi	n i relativi	i allegati	grafici	, è	dep	osi	tato,	а
perm	nane	nte e	libera	visione	del	pubblico,	presso	la Regi	one	ed	i	comu	n
inter	essa	iti. È, a	altresì,	pubblicat	o ne	el sito web	della Reg	gione.					

Articolo 26 Varianti al piano di bacino anche stralcio.

1. Gli organi dell'Autorità di bacino, anche su iniziativa degli uffici regionali, possono proporre modifiche, integrazioni od aggiornamenti dei piani di bacino o loro stralci, sulla base di nuove conoscenze scientifiche e tecnologiche, di studi o indagini di maggior dettaglio, nonché di sopravvenute situazioni di pericolosità o di rischio.

- 2. Istanze di modifiche od integrazioni ai piani vigenti possono, altresì, essere proposte alla Regione dai comuni interessati sulla base di adeguata documentazione tecnica.
- 3. Il piano di bacino è oggetto di una variante sostanziale nel caso in cui emerga l'esigenza di riformulare le strategie e le scelte fondamentali del piano stesso, o nel caso di modifiche od integrazioni che incidono significativamente sulle sue previsioni. La formazione e l'approvazione di tali varianti seguono la procedura di cui all'articolo 25.
- 4. Le varianti che consistano nel recepimento di criteri e di indirizzi approvati dall'Autorità di bacino ai sensi dell'articolo 19, ovvero previste da normative regionali o nazionali, sono approvate con le modalità di cui al comma 5, garantendo, in ogni caso, l'attivazione di adeguate forme di pubblicità partecipativa nei termini indicati nel medesimo comma.
- 5. Le modifiche od integrazioni che non ricadano nelle fattispecie di cui al comma 3 sono approvate dalla Giunta regionale, acquisito il parere vincolante del Comitato in relazione ai criteri ed indirizzi dell'Autorità di bacino. Qualora le modifiche od integrazioni interessino ampie porzioni di territorio o territori non precedentemente vincolati, l'approvazione è preceduta da adeguate forme di pubblicità, che consentano a chiunque di esprimere osservazioni entro il termine massimo di trenta giorni.
- 6. L'indizione della fase di pubblicità di cui al comma 5 avviene con atto degli uffici regionali, nel quale sono stabilite le modalità ed i termini della divulgazione e della presentazione delle osservazioni, nonché un adeguato regime transitorio, che fissi adeguate misure di salvaguardia o di attenzione fino all'entrata in vigore definitiva della variante.
- 7. Ulteriori fattispecie di semplificazione delle procedure possono essere individuate dalla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 19, comma 1.
- 8. Le varianti entrano in vigore dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria della delibera di approvazione delle medesime.
- 9. Un esemplare delle varianti, con i relativi allegati grafici, è depositato, a permanente e libera visione del pubblico, presso la Regione e i comuni interessati. Sono, altresì, pubblicate sul sito web della Regione.

- 1. La Regione promuove la revisione dei piani di bacino vigenti al fine di una completa rispondenza degli elaborati ai criteri dell'Autorità di bacino e di pervenire alla redazione di una unica normativa di attuazione regionale valida per tutti i piani di bacino.
- 2. Nelle more della costituzione del Comitato tecnico di bacino di cui al presente Capo, continua ad operare il Comitato costituito ai sensi della previgente *L.R.* 58/2009 con l'esclusione dei componenti provinciali.
- 3. Restano in vigore i criteri, gli indirizzi e le modalità operative già approvati ai sensi della *L.R. n.* 58/2009 e successive modificazioni e integrazioni.
- 4. I procedimenti di pianificazione di bacino in corso alla data del trasferimento delle funzioni sono acquisiti dagli uffici regionali che li concludono con le modalità e procedure di cui al presente Capo, fermi restando i pareri, gli atti e i provvedimenti già assunti ai sensi della normativa previgente.

Articolo 28 Abrogazione di norme.

- 1. È abrogata la *L.R. n. 58/2009* e successive modificazioni e integrazioni.
- 2. Sono abrogate le disposizioni incompatibili o in contrasto con quelle previste dal presente Capo.

TITOLO III

Prime disposizioni di adeguamento legislativo in materia di turismo

Capo I

Modifiche alla *legge regionale 4 ottobre 2006, n. 28* (Organizzazione turistica regionale)

Articolo 29 *Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 4 ottobre 2006, n. 28 (Organizzazione turistica regionale).*

- 1. Il comma 2 dell'articolo 1 della L.R. n. 28/2006 e successive modificazioni e integrazioni, sostituito dal sequente: "2. Per i fini di cui al comma 1 la presente legge, in osservanza delle disposizioni contenute nel Titolo V della Costituzione e nel rispetto del principio di sussidiarietà, differenziazione е adequatezza, l'organizzazione turistica regionale, definendo, a tal fine, le funzioni esercitate dalla Regione, dalla Città metropolitana di Genova (di seguito denominata Città metropolitana), dai comuni e dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA), dall'Agenzia di promozione turistica "In Liguria" di cui al Capo IV (di seguito denominata Agenzia).".
- 2. Il comma 3 dell'articolo 1 della L.R. n. 28/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente: "3. La presente legge valorizza e promuove la partecipazione dei soggetti pubblici e privati interessati allo sviluppo e alla qualificazione del turismo ligure e la sussidiarietà dell'azione pubblica a sostegno dell'iniziativa imprenditoriale privata e del migliore utilizzo degli investimenti pubblici."

Articolo 30 Sostituzione dell'articolo 2 della L.R. n. 28/2006.

1. L'articolo 2 della L.R. n. 28/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal sequente: "Articolo (Competenze della Regione) Regione esercita le seguenti funzioni 1. La in materia di turismo: turistica regionale all'articolo programmazione di cui b) la promozione in Italia e all'estero dell'immagine unitaria e complessiva della l'Agenzia; Liguria, anche mediante c) la cura dei rapporti con gli organi centrali dello Stato, con l'Unione Europea

- ed il coordinamento con le altre regioni italiane ed europee; d) la studio dei mercati, lo sviluppo di ricerche sull'innovazione e la qualificazione dell'offerta turistica, anche mediante l'Osservatorio turistico regionale, in collaborazione con il sistema delle camere di commercio mediante la stipula di appositi
- e) l'incentivazione, l'innovazione e l'internazionalizzazione dell'offerta turistica ligure, anche mediante l'assegnazione di finanziamenti alle imprese turistiche e/o alle loro aggregazioni;
- f) la determinazione, l'assegnazione, il monitoraggio e le verifiche delle risorse finanziarie da destinare alla promozione ed accoglienza turistica, effettuata dagli uffici di informazione ed accoglienza turistica (IAT) gestiti da enti pubblici;
- g) la compartecipazione ad iniziative turistiche di interesse regionale sulla base di criteri approvati con deliberazione della Giunta regionale;
- h) la creazione, l'istituzione e la gestione di marchi di promozione e

1. L'articolo 4 della L.R. n. 28/2006 e successive nabrogato.	
abrogato.	
Articolo 31 Abrogazione dell'articolo 3 della L.R. n. 1. L'articolo 3 della L.R. n. 28/2006 e successive n	
m) le procedure per l'apertura e l'esercizio delle atte turismo, nonché delle associazioni senza scoporganizzazione e intermediazione di viagon) il riconoscimento delle associazioni Pro loco ai sero) la classificazione e il controllo op) la raccolta e l'elaborazione dei dati statistici s movimento turistico, anche mediante specifico sisq) le funzioni e le attività che si rendano necessa unitario o straordinario ai sensi della normativa vig	po di lucro per l'attività di gi e soggiorni turistici; nsi della normativa regionale; delle strutture ricettive; sulle strutture ricettive e sul stema informatico regionale; rie per esigenze di carattere
comuni e da i) lo sviluppo del sistema informatico-informat particolare riguardo al portale turistico regionale all'Agenzia che rappresenta il punto comune di acce attività svolte dai soggetti operanti nella regione l) l'accertamento dei requisiti per l'esercizio delle	e, la cui gestione è affidata esso dei servizi offerti e delle Liguria nel settore turistico; professioni turistiche e della

1. L' <i>articolo 5 della L.R. n. 2</i> sostituito	28/2006 e succes dal	ssive modificazioni	e integrazioni, è seguente:
"Articolo	dai		5
(Competenze della Città regionali 1. La Città metropolitana, i crisorse turistiche del proprituristica regiona a) promuovono i prodot b) realizzano, anche in col iniziative manifestazioni c) possono gestire, anche ambito territo 2. Gli enti Parco collaborano svolgendo un ruolo di coord dei propri territori, con lo territoriali omogenei."	comuni e gli enti rio territorio in ale. / Iti tipici e le Ilaborazione con di in compartecipa priale o allo sviluppo tu Iinamento a serv	Parco regionali ligu armonia con la pa A tal qualità del pro altri soggetti, pu valenza izione, gli IAT ub di uristico dei territori	egli enti Parco liguri) uri valorizzano le programmazione fine: oprio territorio; ubblici e privati, e turistica; icati nel proprio competenza, picati nell'ambito
Articolo 34 Modifica della r 1. La rubrica del Capo III d integrazioni, è sostituita	della <i>L.R. n. 28/</i>	/2006 e successive	e modificazioni e
ACCOGLIENZA TURISTICA".			

Articolo 35 Sostituzione dell'articolo 16 della L.R. n. 28/2006.

1. L'articolo 16 della L.R. n. 28/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

"Articolo

16

(Uffici di informazione e accoglienza turistica, rete IAT regionale, aree d'interesse turistico e comuni turistici)

1. Con deliberazione della Giunta regionale i soggetti pubblici e privati che lo richiedono, possono essere autorizzati all'utilizzo della denominazione IAT per i propri uffici di informazione ed accoglienza turistica e del logo approvato con deliberazione della Giunta regionale. A tal fine, nella richiesta, il soggetto gestore deve dare atto che lo IAT garantisce i seguenti requisiti minimi:

- a) dotazione informatica ed utilizzo del web anche al fine di fornire informazioni all'utenza mediante ricerche on line;
- b) informazione e distribuzione di materiale promozionale, anche in lingue straniere, sulle attrattive turistiche locali, sugli ambiti territoriali limitrofi e sull'intera
- c) informazione sull'organizzazione dei servizi, sull'offerta ricettiva e di ristorazione;
- d) informazione dell'offerta di servizi turistici, di itinerari di visita ed escursione anche personalizzati;
- e) eventuali ulteriori servizi stabiliti da linee di indirizzo approvate dalla Giunta regionale.
- Nel caso di richiesta fatta da soggetti privati la domanda deve pervenire tramite il Comune competente che esprime il proprio parere, in relazione all'opportunità turistica dell'iniziativa.
- 2. I soggetti di cui al comma 1 possono richiedere, sulla base dei criteri e delle procedure definite dalla Giunta regionale, il riconoscimento, deliberato dalla Giunta regionale, di area d'interesse turistico regionale.
- 3. I requisiti minimi necessari per l'ottenimento del riconoscimento di cui al comma 2 sono:
- a) gestione della rete IAT dell'area di riferimento secondo uno specifico piano gestionale presentato nella richiesta di riconoscimento; b) attività d'interfaccia con l'Agenzia, ai fini della promozione coordinata dell'area
- per cui si chiede il riconoscimento. 4. Tutti i comuni che fanno parte delle aree d'interesse turistico regionale, riconosciute ai sensi del comma 2, sono inseriti nell'elenco dei comuni turistici regionali di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23

(Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale) e successive modificazioni e integrazioni.

- 5. Le aggregazioni d'imprese turistiche operanti nelle aree d'interesse turistico regionale possono richiedere, ai sensi e secondo le modalità di cui al *decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70* (Semestre Europeo. Prime disposizioni urgenti per l'economia) convertito, con modificazioni, dalla *legge 12 luglio 2011, n. 106*, il riconoscimento di Distretto turistico.
- 6. Lo IAT riconosciuto, ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4 e 5, è inserito in un apposito elenco che costituisce la rete degli IAT regionali.
- 7. Lo IAT può svolgere attività di prenotazione e vendita di servizi turistici e di prodotti tipici liguri nel rispetto delle normative commerciali in materia. 8. La Giunta regionale, in base ai fondi stanziati a bilancio, può assegnare ai
- 8. La Giunta regionale, in base ai fondi stanziati a bilancio, può assegnare ai comuni e ad altri enti pubblici contributi per la gestione degli IAT di cui ai commi precedenti, in base a criteri stabiliti dalla stessa che diano priorità agli IAT delle aree d'interesse turistico riconosciute che svolgono un servizio a favore di un'area vasta comprendente più comuni, che si inseriscono nella strategia turistica coordinata indicata dalla programmazione regionale, che svolgono un ruolo di interfaccia tra l'Agenzia e il territorio di competenza e che forniscono anche altre funzioni di informativa al pubblico."

_	, 13, 14 e 15 della	, , ,	della L.R. n. 28/2006. ccessive modificazioni
1. L'articolo 30 dell'è "Articolo (Sanzioni 1. La Regione eserci presente legge e l'i della legge regional sanzioni amministra individuati o sub	a L.R. n. 28/2006 sostituito ita le funzioni di v rrogazione delle le 2 dicembre 198 tive pecuniarie di delegati) e su	dal igilanza in relazione relative sanzioni am 82, n. 45 (Norme p	cazioni e integrazioni, seguente: 30 amministrative) alle attività di cui alla iministrative, ai sensi er l'applicazione delle gione o di enti da essa ioni e integrazioni.
Modificho alla logo		apo II	32 (Testo unico in

materia di strutture ricettive e norme in materia di imprese turistiche)

Articolo 38 Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 12 novembre 2014, n.

32 (Testo unico in materia di strutture ricettive e norme in materia di imprese turistiche).

1.	Dopo	la	lettera	b)	del	comma	1	dell' <i>articolo</i>	4	della	L.R.	n.	<i>32/2014, 8</i>	<u> </u>
agg	jiunta							la					seguente	:
"b l	ois) pe	r e	nte com	pet	ente	e la Regio	one	e Liguria.".						

Articolo 39 Inserimento dell'articolo 57-bis della L.R. n. 32/2014.

1. Dopo l'articolo 57 della L.R. n. 32/2014, è inserito il seguente:

"Articolo

(Comunicazione dei dati turistici)

1. La Regione, nell'ambito delle attività dell'Osservatorio turistico regionale, nonché per l'assolvimento degli obblighi ISTAT, organizza la rilevazione dei dati sui movimenti turistici mediante il sistema informatico regionale (Rimovcli).

2. I titolari delle strutture ricettive, ai fini di cui al comma 1, sono tenuti a fornire i dati sui movimenti turistici secondo le modalità definite con apposito atto della Giunta regionale.".

Articolo 40 Inserimento dell'articolo 66-bis della L.R. n. 32/2014.

- 1. Dopo l'articolo 66 della L.R. n. 32/2014, è inserito il seguente: "Articolo 66-bis (Sanzioni relative alle comunicazioni sui movimenti turistici)
 1. È soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15,00 ad euro 90,00 il titolare di una struttura ricettiva che omette la comunicazione dei dati giornalieri relativi al movimento turistico di cui all'articolo 57-bis.
- 2. La sanzione si riferisce ad ogni singola giornata per la quale è omessa la comunicazione dei dati giornalieri. Le modalità di verifica della comunicazione da parte dell'Ente competente sono stabilite con delibera della Giunta regionale.".

Capo III

Modifiche alla *legge regionale* 1° *aprile* 2014, n. 7 (Organizzazione e intermediazione di viaggi e soggiorni turistici)

Articolo 41 Abrogazione degli articoli 5 e 20 della legge regionale 1° aprile 2014, n. 7 (Organizzazione e intermediazione di viaggi e soggiorni turistici).

1. Gli articoli 5 e 20 della L.R. n. 7/2014, sono abrogati.
Capo IV
Modifiche alla <i>legge regionale 23 dicembre 1999, n. 44</i> (Norme per l'esercizio delle professioni turistiche)
Articolo 42 Abrogazione dell'articolo 3 della legge regionale 23 dicembre 1999, n. 44 (Norme per l'esercizio delle professioni turistiche).
1. L'articolo 3 della L.R. n. 44/1999 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.
Articolo 43 Sostituzione dell'articolo 12 della L.R. n. 44/1999.
1. L'articolo 12 della L.R. n. 44/1999 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente: "Articolo (Linee guida) 1. La Regione approva, con proprio provvedimento, le linee guida, la composizione ed il funzionamento delle commissioni esaminatrici per il conseguimento dell'idoneità alle professioni turistiche disciplinate dalla presente legge.".
Comp. W

Capo V

Modifiche alla *legge regionale 11 aprile 1996, n. 17* (Disciplina delle associazioni pro loco)

Articolo 44 Modifiche dell'articolo 2 della legge regionale 11 aprile 1996, n. 17 (Disciplina delle Associazioni Pro Loco).

 Al comma 2 dell'articolo 2 della L.R. n. 17/1996 e successive modificazioni e
integrazioni, le parole: "alla Provincia" sono sostituite dalle seguenti: "alla
Regione" e le parole: "comunica alla Regione l'avvenuto riconoscimento ai fini
dell'inserimento dell'Albo di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti:
"provvede all'inserimento nell'Albo di cui al comma 1 con proprio atto".

2. Alla lettera	a a) del comma 🤅	3 dell' <i>artico</i>	lo 2 del	lla L.R. n.	17/19	96 e succe	essive
modificazioni seguenti: "La	e integrazioni, Regione".	le parole:	"La P	rovincia"	sono	sostituite	dalle

Articolo 45 *Modifiche dell'articolo 3 della L.R. n. 17/1996.*

- 1. Al comma 1 dell'articolo 3 della L.R. n. 17/1996 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "La Giunta regionale su proposta della Provincia competente, sentito il parere del Comitato regionale dell'UNPLI delibera la" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione, su richiesta della Pro Loco interessata procede alla".
- 2. Al comma 2 dell'*articolo 3 della L.R. n. 17/1996* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "alla Provincia competente che ne dà informazione alla Regione" sono sostituite dalle seguenti: "alla Regione".

Articolo 46 *Modifiche dell'articolo 4 della L.R. n. 17/1996.*

- 1. Al comma 1 dell'*articolo 4 della L.R. n. 17/1996* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "ed in particolare con le APT" sono soppresse.
- 2. Al comma 2 dell'articolo 4 della L.R. n. 17/1996 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "dell'articolo 10, commi 5, 6, 7e 8 della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 3 (Riordino dell'organizzazione turistica regionale e ristrutturazione degli Enti), anche mediante apposite convenzioni che disciplinano la collaborazione con la APT competente per territorio" sono sostituite dalle seguenti: "della legge regionale 4 ottobre 2006, n. 28 (Organizzazione turistica regionale) e successive modificazioni e integrazioni.".

Articolo 47 Sostituzione dell'articolo 5 della L.R. n. 17/1996. 1. L'articolo 5 della L.R. n. 17/1996 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente: "Articolo (Contributi alle Pro Loco iscritte all'Albo regionale beneficiano di contributi secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale.".

Capo VI

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 48 Norme transitorie e finali.

- 1. I sistemi turistici locali (STL) già previsti dagli *articoli 11, 12, 13, 14 e 15 della L.R. n. 28/2006* e successive modificazioni e integrazioni, mantengono, compatibilmente con la propria organizzazione e natura giuridica, l'autonoma funzione nell'ambito del turismo ligure e completano gli atti dovuti in relazione ai fondi pubblici di cui hanno goduto ai sensi della medesima legge presentando le rendicontazioni nei tempi stabiliti negli atti di assegnazione.
- 2. Gli IAT in attività devono presentare la richiesta di cui all'articolo 16, comma 1, della L.R. n. 28/2006 e successive modificazioni e integrazioni, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Titolo. Sino a tale termine possono continuare ad utilizzare il logo e la denominazione IAT.
- 3. I comuni che intendono assorbire personale a tempo indeterminato delle province e della Città metropolitana già in servizio in modo continuativo presso gli IAT, ricevono un contributo corrispondente a nove mensilità del trattamento economico spettante al suddetto personale.
- 4. Il personale di cui al comma 3 continua a svolgere, per un periodo di un anno dalla data di entrata in vigore del presente Titolo, le funzioni inerenti la rilevazione dei dati sui movimenti turistici, di cui all'articolo 57-bis della L.R. n. 32/2014 mediante l'utilizzo del sistema informatico regionale (Rimovcli).
- 5. Ai comuni di cui al comma 3 sono trasferiti i beni mobili strumentali necessari per la gestione degli IAT.

6. La Regione entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Titolo approva il provvedimento di cui all'articolo 12 della L.R. n. 44/1999, come modificato dalla presente legge.
Articolo 49 Norma finale.
1. In tutto il testo della <i>L.R. n. 44/1999</i> e successive modificazioni e integrazioni e della <i>L.R. n. 7/2014</i> i riferimenti alle province, dove non specificamente indicato nel testo del presente Titolo, si intendono sostituiti dal riferimento alla Regione.
TITOLO IV Prime disposizioni di adeguamento legislativo in materia di formazione, istruzione e lavoro
Саро І
Modifiche alla <i>legge regionale 11 maggio 2009, n. 18</i> (Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento)
Articolo 50 Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 11 maggio 2009, n. 18 (Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento).
1. La lettera b bis) del comma 1 dell'articolo 4 della L.R. n. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente: "b bis) l'Agenzia regionale per i servizi educativi e per il lavoro - ARSEL Liguria (ARSEL), di cui alla legge regionale 24 dicembre 2013, n. 43 (Istituzione dell'Agenzia regionale per i servizi educativi e del lavoro (ARSEL Liguria));".

- 1. Alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 5 della L.R. n. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "e le Province" sono sostituite dalle seguenti: ", la Città metropolitana e le province".
- 2. Dopo la lettera I) del comma 1 dell'articolo 5 della L.R. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è inserita la seguente: "I-bis) sostegno, con specifici interventi, anche attuati attraverso ARSEL, delle iniziative dei comuni, delle singole istituzioni scolastiche e degli organismi formativi, relative a interventi integrati di orientamento scolastico e professionale, nonché a interventi multidisciplinari di prevenzione della dispersione scolastica e di educazione alla salute;".

Articolo 52 Sostituzione dell'articolo 6 della L.R. n. 18/2009.

1. L'articolo 6 della L.R. n. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito sequente: dal "Articolo (Funzioni delle province) 1. province svolgono le seguenti funzioni: a) provvedono, in attuazione del Piano regionale di cui all'articolo 57, relativamente al secondo ciclo, alla modifica del dimensionamento delle ISA, alla istituzione, trasferimento e soppressione di scuole, nuovi corsi, indirizzi e sezioni b) approvano, previa concertazione con le ISA del secondo ciclo e secondo quanto previsto nel Piano regionale di cui all'articolo 56, i Piani provinciali di cui all'articolo c) coordinano e promuovono, al fine di garantire ad ogni persona il diritto all'apprendimento, servizi di supporto organizzativo al servizio scolastico o formativo per alunni disabili o in situazione di svantaggio frequentanti il secondo ciclo di istruzione la formazione professionale: 0 d) collaborano con l'Osservatorio regionale di cui all'articolo 83, secondo le indicazioni regionali e attraverso gli strumenti dettati dalla normativa vigente, anche in collegamento con le azioni relative alle politiche del lavoro; collaborano con la Regione all'elaborazione delle opportunità apprendimento degli adulti, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 44, comma 2.".

Articolo 53 Modifica dell'articolo 16 della L.R. n. 18/2009.

1. Il comma 2 dell'articolo 16 della L.R. n. 18/2009 e successive modificazion e integrazioni, è sostituito dal seguente "2. ARSEL, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 3 della L.R. n. 43/2013 e successive modificazioni e integrazioni, svolge le funzioni relative alle attività amministrative, gestionali e di supporto concernenti la formazione professionale ad eccezione di quelle di competenza regionale, secondo le disposizioni impartite dalla Regione.".
Articolo 54 Modifica dell'articolo 25 della L.R. n. 18/2009. 1. Al comma 5 dell'articolo 25 della L.R. n. 18/2009 e successive modificazion e integrazioni, le parole: "attraverso la Provincia competente per territorio", sono sostituite dalle seguenti: "anche attraverso ARSEL".
Articolo 55 Modifica dell'articolo 26 della L.R. n. 18/2009. 1. Al comma 1 dell'articolo 26 della L.R. n. 18/2009 e successive modificazion e integrazioni, le parole: "La Regione e le Province promuovono" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione promuove, anche attraverso ARSEL, ".

Articolo 56 Modifica dell'articolo 30 della L.R. n. 18/2009.

- 1. Al comma 1 dell'*articolo 30 della L.R. n. 18/2009* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "e le Province promuovono" sono sostituite dalla seguente: "promuove".
- 2. Il comma 3 dell'*articolo 30 della L.R. n. 18/2009* e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Articolo 57 <i>Modifica dell'articolo 34 della L.R. n. 18/2009.</i>
1. Al comma 2 dell' <i>articolo 34 della L.R. n. 18/2009</i> e successive modificazion e integrazioni, le parole: "d'intesa con le Province territorialmente competenti sono soppresse.
Articolo 58 Modifica dell'articolo 52 della L.R. n. 18/2009.
1. Al comma 2 dell' <i>articolo 52 della L.R. n. 18/2009</i> e successive modificazion e integrazioni, le parole: "le Province" sono sostituite dalle seguenti: "anche attraverso ARSEL, ".
Articolo 59 <i>Modifiche dell'articolo 53 della L.R. n. 18/2009.</i>
1. Al comma 1 dell' <i>articolo 53 della L.R. n. 18/2009</i> e successive modificazion e integrazioni, le parole: "Le Province garantiscono" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione promuove, avvalendosi di ARSEL, ".
2. Al comma 2 dell' <i>articolo 53 della L.R. n. 18/2009</i> e successive modificazione e integrazioni, le parole: ", programmati e realizzati anche in stretta collaborazione con le Province, " sono sostituite dalle seguenti: "programmati dalla Regione e realizzati da ARSEL, anche in collaborazione con".

- 1. Alla lettera a) del comma 2 dell'*articolo 56 della L.R. n. 18/2009* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "per ogni provincia e per comparto produttivo" sono sostituite dalle seguenti: "per ogni comparto territoriale e produttivo".
- 2. Alla lettera i) del comma 2 dell'articolo 56 della L.R. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole "alle Province" sono aggiunte le seguenti: "e alla Città metropolitana relativi alle funzioni loro conferite".

a lettera ficazioni	•				della	L.R.	18/2009	е	successive	3
 	e miceg.	a_io, c	as. ogac	.						

Articolo 61 *Modifiche dell'articolo 57 della L.R. n. 18/2009.*

1.	Nell'intero	testo	dell' <i>arti</i>	colo 57	della	L.R.	n. 18/2	<i>009</i> e	succe	ssive
mo	dificazioni	e integ	razioni,	le paro	le: "le	Provir	nce" so	no sos	tituite	dalle
_	uenti: "la C						•		•	
son	o sostituite	dalle se	eguenti:	"il Piano	metro	oolitano	o e i Piar	ni provi	nciali".	
						-				

Articolo 62 *Modifica dell'articolo 60-bis della L.R. n. 18/2009.*

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 60-bis della L.R. n. 18/2009 e successive
modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le parole: ", anche per indirizzare
l'operato di ARSEL nelle attività affidategli dalla presente legge e dalla L.R. n.
43/2013 e successive modificazioni e integrazioni".

Articolo 63 *Modifiche all'articolo 61 della L.R. n. 18/2009.*

- 1. Il comma 1 dell'*articolo 61 della L.R. n. 18/2009* e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
- "1. Al fine della predisposizione del Piano di cui all'articolo 56, la Città

metropolitana, le province e i comuni, avvalendosi delle analisi svolte dall'Osservatorio sul Sistema educativo regionale di cui all'articolo 83 e dall'Osservatorio regionale sul mercato del lavoro di cui all'articolo 18 della L.R. n. 30/2008 e successive modificazioni e integrazioni, nell'ambito delle rispettive competenze, collaborano alla identificazione delle necessità espresse dal territorio."

2. Al comma 2 dell' <i>articolo 61 della L.R. n. 18/2009</i> e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Le Province e i Comuni" sono sostituite dalle seguenti: "La Città metropolitana, le province e i comuni".
Articolo 64 Abrogazione dell'articolo 62 della L.R. n. 18/2009.
1. L'articolo 62 della L.R. n. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.
Articolo 65 Modifica dell'articolo 63 della L.R. n. 18/2009.
1. Dopo il comma 2 dell' <i>articolo 63 della L.R. n. 18/2009</i> e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente: "2-bis. La Città metropolitana adotta, con i contenuti e le modalità previste nei commi 1 e 2, il Piano di dimensionamento della rete scolastica metropolitana.".

Articolo 66 *Modifica dell'articolo* 69 *della L.R. n.* 18/2009.

1. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 69 della L.R. n. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalle seguenti: "b) i Consiglieri provinciali con delega all'istruzione; b bis) un rappresentante della Città metropolitana, designato dal Consiglio metropolitano;".

Articolo 67 Modifica dell'articolo 76 della L.R. n. 18/2009.
1. Al comma 1 dell' <i>articolo 76 della L.R. n. 18/2009</i> e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "alle Province competenti per territorio" sono sostituite dalle seguenti: "ad ARSEL".
Articolo 68 Modifica dell'articolo 79 della L.R. n. 18/2009.
1. Dopo il comma 2 dell' <i>articolo 79 della L.R. n. 18/2009</i> e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente: "2-bis. La Regione si avvale di ARSEL per la gestione del sistema regionale di individuazione, validazione e certificazione delle competenze.".
Articolo 69 Modifiche dell'articolo 84 della L.R. n. 18/2009.

- 1. Al comma 1 dell'*articolo 84 della L.R. n. 18/2009* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "in coerenza con il Repertorio delle Professioni di cui all'*articolo 52 del D.Lgs. n. 276/2003*" sono sostituite dalle seguenti: "in coerenza con il Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'*articolo 8 del D.Lgs. n. 13/2013*".
- 2. Al comma 2 dell'*articolo 84 della L.R. n. 18/2009* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "ed è collegato al Repertorio delle figure professionali definito a livello nazionale" sono sostituite dalle seguenti: "ed è collegato al Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'*articolo 8 del D.Lgs. n. 13/2013*".

1. Al comma 4 dell' <i>articolo 85 della L.R. n. 18/2009</i> e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "con le Province, " sono sostituite dalle seguenti: "con la Città metropolitana e le province, ".
Articolo 71 Modifica dell'articolo 86 della L.R. n. 18/2009. 1. Al comma 1 dell'articolo 86 della L.R. n. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "e Province" sono sostituite dalle seguenti: "e i compiti assegnati dalla presente legge ad ARSEL, Città metropolitana e province".
Articolo 72 Modifiche dell'articolo 87 della L.R. n. 18/2009.
1. Al comma 2 dell' <i>articolo 87 della L.R. n. 18/2009</i> e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "le Province" sono sostituite dalle seguenti: "ARSEL".
2. Al comma 3 dell' <i>articolo 87 della L.R. n. 18/2009</i> e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "alle Province" sono sostituite dalle seguenti: "ad ARSEL".
3. Il comma 4 dell' <i>articolo 87 della L.R. n. 18/2009</i> e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Articolo 73 Modifiche dell'articolo 89 della L.R. n. 18/2009.

1. Al comma 1 dell'*articolo 89 della L.R. n. 18/2009* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "e le Province, nell'ambito delle rispettive competenze, esercitano" sono sostituite dalle seguenti: ", anche attraverso ARSEL, esercita".

- 2. Al comma 2 dell'*articolo 89 della L.R. n. 18/2009* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "dalle Province" sono sostituite dalle seguenti: "da ARSEL".
- 3. Al comma 3 dell'*articolo 89 della L.R. n. 18/2009* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Le Province rilasciano" sono sostituite dalle seguenti: "ARSEL rilascia".
- 4. Al comma 4 dell'*articolo 89 della L.R. n. 18/2009* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Le Province verificano" sono sostituite dalle seguenti: "ARSEL verifica".
- 5. Al comma 5 dell'*articolo 89 della L.R. n. 18/2009* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "all'amministrazione di competenza" sono sostituite dalle seguenti: "ai soggetti competenti".

6. Al comma 7 dell'articolo 89 della L.R. n. 18/2	009 è successive modificazioni
e integrazioni, le parole: "delle amministrazioni co	ompetenti" sono sostituite dalle
seguenti: "dei soggetti competenti.".	

Articolo 74 Ulteriori modifiche alla L.R. n. 18/2009.

- 1. Al comma 7 dell'articolo 47, al comma 2 dell'articolo 50, al comma 1 dell'articolo 58 e alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 59 della L.R. n. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "e le province" sono sostituite dalle seguenti: "la Città metropolitana e le province".
- 2. Ai commi 2 e 3 dell'*articolo 48 della L.R. n. 18/2009* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "alle Province" sono sostituite dalle seguenti: "alla Città metropolitana e alle province".

Capo II

Modifiche alla *legge regionale 8 giugno 2006, n. 15* (Norme e interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione)

Articolo 75 Modifica dell'articolo 26 della legge regionale 8 giugno 2006, n. 15 (Norme e interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione).

1. Al comma 3 dell' <i>articolo 26 della L.R. n. 15/2006</i> e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "e con le Province" sono sostituite dalle seguenti: "e con ARSEL".
Capo III
Modifiche alla <i>legge regionale 24 dicembre 2013, n. 43</i> (Istituzione dell'Agenzia Regionale per i servizi educativi e del lavoro (Arsel Liguria))

Articolo 76 Modifica del titolo della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 43 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per i Servizi educativi e del lavoro (ARSEL Liguria).

				,	successive				zioni, ie
parole:	"e de	l lavoro'	" sono s	ostituite	dalle segu	enti: "e	per il la	voro".	
						,			

Articolo 77 *Modifica dell'articolo 3 della L.R. n. 43/2013.*

- 1. Al comma 1 dell'*articolo 3 della L.R. n. 43/2013* e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: "istruzione" sono inserite le seguenti: "formazione e orientamento, ".
- 2. La lettera c) del comma 2 dell'*articolo 3 della L.R. n. 43/2013* e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente: "c) gestisce le attività e gli interventi regionali in materia di formazione e orientamento, ad eccezione di quelle svolte direttamente dalla Regione;".
- 3. La lettera d) del comma 2 dell'*articolo 3 della L.R. n. 43/2013* e successive modificazioni e integrazioni, è abrogata.
- 4. Dopo la lettera f) del comma 2 dell'*articolo 3 della L.R. n. 43/2013* e successive modificazioni e integrazioni, sono inserite le seguenti: "f bis) gestisce le attività istruttorie per il rilascio del visto regionale di ingresso

a favore di cittadini stranieri che, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e successive modificazioni e integrazioni debbano svolgere attività formative in unità produttive in Italia, secondo le modalità definite attraverso le linee guida di cui all'articolo 60-bis della L.R. n. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni; f ter) gestisce, secondo le modalità definite attraverso le linee guida di cui all'articolo 60-bis della L.R. n. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, attività in materia di "media education", rivolte ai giovani e riguardanti l'educazione alla comprensione e all'uso del mondo digitale ed in particolare finalizzate 1) sviluppare una consapevolezza maggiore nell'utilizzo della rete e dei social network;
2) migliorare le competenze di base per il consumo e la creazione di contenuti
digitali; 3) gestire specifiche iniziative regionali di formazione per la sicurezza on-line;".
Articolo 78 Modifica dell'articolo 12 della L.R. n. 43/2013.
1. La lettera d) del comma 1 dell' <i>articolo 12 della L.R. n. 43/2013</i> e successive modificazioni e integrazioni, è abrogata.

Articolo 79 *Modifiche dell'articolo 49 della L.R. n. 43/2013.*

Dopo il comma 7 dell'articolo 49 della L.R. n. 43/2013 e successive modificazioni integrazioni, sono aggiunti sequenti: "7-bis. Fino all'approvazione della dotazione organica dell'Agenzia, ai sensi dell'articolo 12, al fine di consentire l'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, ARSEL è organizzata in tre aree autonome, dipendenti dal Direttore Generale rette da Dirigente: a) Area 1 Amministrazione e Finanza, comprendente le funzioni di staff; b) Area 2 Gestione delle attività assegnate e ricadenti nelle linee di intervento Programma Operativo c) Area 3 Diritto allo studio, funzioni attinenti il lavoro e politiche di raccordo con la Regione. 7-ter. Per le funzioni di cui all'Area 2, ARSEL è articolata in una struttura

centrale, che svolge i compiti di staff e garantisce il coordinamento dei servizi e delle competenze funzionali, e in strutture sul territorio, rette da dirigenti.".
Capo IV
Modifiche alla <i>legge regionale 20 agosto 1998, n. 27</i> (Disciplina dei servizi per l'impiego e della loro integrazione con le politiche formative e del lavoro)
Articolo 80 Modifiche dell'articolo 4 della legge regionale 20 agosto 1998, n. 27 (Disciplina dei servizi per l'impiego e della loro integrazione con le politiche formative e del lavoro).
1. Al comma 1 dell' <i>articolo 4 della L.R. n. 27/1998</i> e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "alle Province" sono sostituite dalle seguenti: "alla Città metropolitana e alle province".
2. Al comma 2 dell'articolo 4 della L.R. n. 27/1998 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Le Province" sono sostituite dalle seguenti: "La Città metropolitana e le province" e le parole: "svolte ai sensi della L.R. n. 52/1993 e della legge regionale 14 agosto 1995, n. 41 (Disposizioni in materia di promozione occupazionale) e loro successive integrazioni e modificazioni" sono sostituite dalle seguenti: "svolte ai sensi delle leggi regionali 11 maggio 2009, n. 18 (Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento) e successive modificazioni e integrazioni e 1° agosto 2008, n. 30 (Norme regionali per la promozione del lavoro) e successive modificazioni e integrazioni.".
3. Il comma 3 dell'articolo 4 della L.R. n. 27/1998 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente: "3. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate nel rispetto del Piano regionale dell'istruzione, della formazione e del lavoro di cui all'articolo 56 della L.R. n. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni e degli atti di coordinamento e di indirizzo della Regione.".

- 1. Alla lettera d) del comma 2 dell'*articolo 6 della L.R. n. 27/1998* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "o gli Assessori da loro delegati" sono sostituite dalle seguenti: "o loro delegati".
- 2. Dopo la lettera e) del comma 2 dell'*articolo 6 della L.R. n. 27/1998* e successive modificazioni e integrazioni, è inserita la seguente: "e-bis) un rappresentante della Città metropolitana;".

3. Al comma 3 dell' <i>articolo 6 della L.R. n. 27/19</i> 9	98 e successive modificazioni e
integrazioni, le parole: "Agenzia Liguria Lavoro" :	sono sostituite dalla seguente:
"ARSEL".	
	_

Articolo 82 *Modifiche dell'articolo 8 della L.R. n. 27/1998.*

- 1. Alla lettera a) del comma 2 dell'*articolo 8 della L.R. n. 27/1998* e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: "lettere d)" sono inserite le seguenti: ", e bis)".
- 2. La lettera c) del comma 2 dell'*articolo 8 della L.R. n. 27/1998* e successive modificazioni e integrazioni, è abrogata.

3. Al comma 7 dell' <i>articolo 8 della L.R. n. 2</i>	27/1998 e successive modificazioni e
integrazioni, dopo le parole: "della Giunta	regionale" sono inserite le seguenti:
", della Città metropolitana".	

Capo V

Disposizioni finali

Articolo 83 Norma finale.

1. In tutto il testo della *L.R. n. 27/1998* e successive modificazioni e integrazioni, della *L.R. n. 15/2006* e successive modificazioni e integrazioni, della *L.R. n. 18/2009* e successive modificazioni e integrazioni e della *L.R. n. 30/2008* e successive modificazioni e integrazioni, i riferimenti alle province e ai Piani provinciali, dove non specificamente indicato nel testo del presente Titolo, si

	della Città n	metropolitana Ilitana.	e alle	PIOVIIICE

TITOLO V

Prime disposizioni di adeguamento legislativo in materia di pesca nelle acque interne

Capo I

Modifiche alla legge regionale 1° aprile 2014, n. 8 (Disciplina della pesca nelle acque interne e norme per la tutela della relativa fauna ittica e dell'ecosistema acquatico)

Articolo 84 Modifiche dell'articolo 2 della legge regionale 1° aprile 2014, n. 8 (Disciplina della pesca nelle acque interne e norme per la tutela della relativa fauna ittica e dell'ecosistema acquatico).

- 1. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 2 della L.R. n. 8/2014, è sostituito dal seguente: "La Giunta regionale stabilisce i criteri e le linee guida regionali per la corretta disciplina della pesca nelle acque interne.".
- 2. Dopo la lettera f) del comma 1 dell'articolo 2 della L.R. n. 8/2014, è aggiunta seguente: "f bis) i criteri di riparto della sovrattassa sulle concessioni regionali di cui all'articolo 25 alle associazioni di pescasportiva, per lo svolgimento dei compiti di cui alla lettera d) ed anche in base alle attività di supporto effettivamente svolte in materia di sorveglianza, ripopolamento e tutela del territorio.".
- 3. I commi 2 e 3 dell'*articolo 2 della L.R. n. 8/2014*, sono sostituiti dai seguenti: "2. La Giunta regionale predispone ed approva la carta ittica regionale di cui all'articolo 6 e, se del caso, può procedere alla modifica delle disposizioni di cui all'allegato

 A.
- 3. La Regione promuove, indirizza e concede contributi per le attività di sperimentazione e le iniziative di incremento del patrimonio ittico e può realizzare iniziative ed attività interprovinciali o interregionali.".
- 4. Dopo il comma 3 dell'articolo 2 della L.R. n. 8/2014, sono aggiunti i seguenti: "3-bis. La Regione svolge le funzioni amministrative concernenti la disciplina nonché pesca, la gestione delle acque 3-ter. La Regione promuove e attua interventi di riequilibrio degli habitat fluviali e di valorizzazione dei corsi d'acqua e realizza iniziative volte alla sperimentazione all'incremento del ittiobiologico. е settore

pescatori.".
Articolo 85 Modifica dell'articolo 3 della L.R. n. 8/2014.
1. La lettera d) del comma 1 dell' <i>articolo 3 della L.R. n. 8/2014</i> , è abrogata.
Articolo 86 Abrogazione degli articoli 4 e 5 della L.R. n. 8/2014.
1. Gli <i>articoli 4 e 5 della L.R. n. 8/2014</i> , sono abrogati.
Articolo 87 Modifica dell'articolo 6 della L.R. n. 8/2014.
1. Il comma 3 dell' <i>articolo 6 della L.R. n. 8/2014</i> , è sostituito dal seguente: "3. La carta ittica costituisce riferimento tecnico vincolante cui devono attenersi i programmi e i regolamenti di settore.".

Articolo 88 *Modifiche dell'articolo 7 della L.R. n. 8/2014.*

- 1. Al comma 1 dell'*articolo 7 della L.R. n. 8/2014*, le parole: "Le province, sulla base della carta ittica, provvedono" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione, sulla base della carta ittica, provvede".
- 2. Al comma 2 dell'*articolo 7 della L.R. n. 8/2014*, la parola: "Provincia" è sostituita dalla seguente: "Regione".

Articolo 89 *Modifica dell'articolo 8 della L.R. n. 8/2014.*

- 1. Al comma 1 dell'*articolo 8 della L.R. n. 8/2014*, le parole: "Le province possono autorizzare" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione può autorizzare".
- 2. Al comma 2 dell'articolo 8 della L.R. n. 8/2014, le parole: "La provincia, sentita la Commissione tecnico-consultiva provinciale di cui all'articolo 5" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione, sentita la Commissione tecnico-consultiva regionale di cui all'articolo 3".
- 3. Il comma 4 dell'*articolo 8 della L.R. n. 8/2014*, è sostituito dal seguente: "4. I soggetti gestori forniscono annualmente alla Regione una relazione dettagliata sull'attività svolta comprensiva del dettaglio delle spese sostenute nel corso dell'esercizio.".

Articolo 90 Modifica dell'articolo 9 della L.R. n. 8/2014.

1.	Alla	lettera	a) del	comma	3	dell' <i>art</i>	icolo	9	della	L.R.	n.	8/2014,	le	parole:
"de	lle p	rovince'	" sono :	sostituite	e d	alle seg	guent	i:	"degli	enti	loc	ali".		

Articolo 91 Modifiche dell'articolo 10 della L.R. n. 8/2014.

- 1. Il comma 2 dell'*articolo 10 della L.R. n. 8/2014*, è sostituito dal seguente: "2. Le licenze di pesca di tipo A sono rilasciate dalla Regione secondo modelli stabiliti dalla stessa.".
- 2. Al comma 3 dell'*articolo 10 della L.R. n. 8/2014*, le parole: "organizzati dalle province" sono soppresse.

3. Al comma 4 dell'articolo 10 della L.R. n. 8/2014, le parole: "e la causale

1. Al comma 1 dell'*articolo 15 della L.R. n. 8/2014*, le parole: "Le province, sentite le Commissioni tecnico-consultive provinciali di cui all'articolo 5" sono

Articolo 94 *Modifiche dell'articolo 15 della L.R. n. 8/2014.*

regionale di cui all'articolo 3".
2. Il comma 2 dell' <i>articolo 15 della L.R. n. 8/2014</i> , è abrogato.
Articolo 95 Modifiche dell'articolo 16 della L.R. n. 8/2014.
1. Al comma 2 dell' <i>articolo 16 della L.R. n. 8/2014</i> , la parola: "Provincia" è sostituita dalla seguente: "Regione".
2. Al comma 3 dell'articolo 16 della L.R. n. 8/2014, le parole: "Le province possono avvalersi della collaborazione delle associazioni dei pescasportivi rappresentate nelle singole Commissioni tecnico-consultive provinciali" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione può avvalersi della collaborazione delle associazioni pescasportive maggiormente rappresentative a livello nazionale e organizzate a livello locale oppure rappresentate nella Commissione tecnico-consultiva regionale di cui all'articolo 3".
3. Al comma 4 dell' <i>articolo 16 della L.R. n. 8/2014</i> , la parola: "Provincia" è sostituita dalla seguente: "Regione".
Auticala OE Madifica dell'articola 17 della L.D. n. 9/2014
Articolo 96 Modifica dell'articolo 17 della L.R. n. 8/2014.
1. Ai commi 2 e 3 dell' <i>articolo 17 della L.R. n. 8/2014</i> , la parola: "Provincia" è sostituita dalla seguente: "Regione".

sostituite dalle seguenti: "La Regione, sentita la Commissione consultiva

Articolo 97 *Modifiche dell'articolo 18 della L.R. n. 8/2014.*

1. Il comma 1 dell'articolo 18 della L.R. n. 8/2014, è sostituito dal seguente: "1. La Regione assicura la tutela dell'idrofauna e dell'ecosistema del corso d'acqua mantenendo, ove possibile, elementi di integrità dell'alveo. La Regione

emana disposizioni idonee a individuare i periodi e le località in cui avvengono la frega e la riproduzione dei pesci e le migrazioni delle popolazioni ittiche.".

- 2. Al comma 2 dell'*articolo 18 della L.R. n. 8/2014*, la parola: "Provincia" è sostituita dalla seguente: "Regione".
- 3. Alla lettera b) del comma 5 della *L.R. n. 8/2014*, le parole: "della Provincia" sono sostituite dalle seguenti "della carta ittica".
- 4. Al comma 6 dell'*articolo 18 della L.R. n. 8/2014*, le parole: "delle province" sono sostituite dalle seguenti: "della Regione".

5.	Al comr	ma 7 (dell' <i>articol</i>	o 18	della L.R.	n. 8	/2014,	le parole:	"Le	province"	sono
		_	_	"La	Regione"	e la	parola	"possono	" è	sostituita	dalla
se	guente:	"può"	'.								

Articolo 98 Modifica dell'articolo 19 della L.R. n. 8/2014.

1. Al comma 1 dell'articolo 19 della L.R. n. 8/2014, le parole: "Le province, al fine di garantire la tutela della fauna ittica ed un prelievo piscatorio sostenibile, valutano tempi e modalità di un'eventuale sospensione dell'attività di pesca, acquisito il parere della Commissione tecnico-consultiva provinciale di cui all'articolo 5" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione, al fine di garantire la tutela della fauna ittica ed un prelievo piscatorio sostenibile, valuta tempi e modalità di un'eventuale sospensione dell'attività di pesca, acquisito il parere della Commissione tecnico-consultiva regionale di cui all'articolo 3".

Articolo 99 *Modifica dell'articolo 20 della L.R. n. 8/2014.*

1.	Al (comma	1	dell' <i>articolo</i>	20	della	L.R.	n.	8/2014,	la	parola:	"Provincia"	è
SOS	titui	ita dalla	S	eguente: "Re	egio	ne".							

Articolo 100 *Modifiche dell'articolo 22 della L.R. n. 8/2014.*

- 1. Al comma 1 dell'*articolo 22 della L.R. n. 8/2014*, le parole: "Le province" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione" e la parola: "individuano" è sostituita dalla seguente: "individua".
- 2. Al comma 4 dell'*articolo 22 della L.R. n. 8/2014*, le parole: "provvedimenti provinciali" sono sostituite dalle seguenti: "provvedimenti regionali".
- 3. Al comma 5 dell'*articolo 22 della L.R. n. 8/2014*, le parole: "Le province possono" sono sostitute dalle seguenti: "La Regione può".

4.	Αl	cor	mma	8	dell' <i>al</i>	rticolo	22	della	L.R.	n.	8/2014,	le	parole:	"Le	province
ро	ssor	าо"	sono	SC	stituit	te dalle	e se	guent	i: "La	Re	egione pu	ιὸ".			

Articolo 101 *Modifiche dell'articolo 23 della L.R. n. 8/2014.*

- 1. Al comma 3 dell'*articolo 23 della L.R. n. 8/2014*, le parole: "dalle province" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Regione" e le parole: "Provincia competente" sono sostituite dalla seguente: "Regione".
- 2. Al comma 4 dell'*articolo 23 della L.R. n. 8/2014*, le parole: "le province disciplinano" sono sostituite dalle seguenti: "la Regione disciplina".

3.	Al comma	5	dell' <i>articolo</i>	23	della	L.R.	n.	8/2014,	la	parola:	"Provincia"	è
SOS	tituita dalla	S	eguente: "Re	egio	ne".							

Articolo 102 Sostituzione dell'articolo 25 della L.R. n. 8/2014.

1. L'articolo 25 della L.R. n. 8/2014, è sostituito dal seguente:

"Articolo
(Riparto della tassa e sovrattassa sulle concessioni regionali per l'esercizio

1. L'articolo 25 della L.R. n. 8/2014, è sostituito dal seguente:

25 della percapitatione della pesca)

1. I proventi delle tasse e sovrattasse sulle concessioni di cui all'articolo 12 sono obbligatoriamente utilizzati per i compiti di istituto finalizzati all'attuazione della presente legge.

2. La Giunta regionale stabilisce linee guida per il riparto delle sovrattasse sulle concessioni di cui all'articolo 12 per le finalità stabilite dalla presente legge.".
Articolo 103 Modifica dell'articolo 26 della L.R. n. 8/2014.
1. Il comma 6 dell' <i>articolo 26 della L.R. n. 8/2014</i> , è sostituito dal seguente: "6. In sede di prima applicazione, la Giunta regionale adotta i provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 1, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge."
TITOLO VI
Prime disposizioni di adeguamento legislativo in materia di caccia
Саро І
Modifiche alla <i>legge regionale 1° luglio 1994, n. 29</i> (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio)
Articolo 104 Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio).
1. Il secondo capoverso del comma 1 dell'articolo 1 della L.R. n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente: "La Regione mantiene o adegua le popolazioni di tutte le specie di mammiferi ed uccelli viventi allo stato selvatico nel suo territorio ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche del territorio ligure e sulla base delle conoscenze scientifiche disponibili.".

integrazioni, le parole: "e di coordinamento dei piani faunistico-venatori delle Province" sono sostituite dalle seguenti: "e di pianificazione, ".							
 I commi 4 e 5 dell'articolo 2 della L.R. n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, sono sostituiti dai seguenti: "4. La Regione esercita le funzioni amministrative in materia di caccia, protezione e controllo della fauna selvatica nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge. La Regione, in attuazione delle direttive 2009/147/CE del Parlamento europeo 							
5. La Regione, in attuazione delle direttive 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991, istituisce lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, segnalate dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), con speciale riguardo a quella acquatica, zone di protezione finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione in conformità alle esigenze ecologiche degli "habitat" interni a tali zone o ad esse limitrofi.".							
Articolo 106 Modifica dell'articolo 3 della L.R. n. 29/1994.							
1. Al comma 7 dell'articolo 3 della L.R. n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "provinciale" è sostituita dalle seguenti: "di cui all'articolo 6".							
Articolo 107 Modifica dell'articolo 4 della L.R. n. 29/1994.							
1. Al comma 1 dell' <i>articolo 4 della L.R. n. 29/1994</i> e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "provinciale" è sostituita dalle seguenti: "di cui all'articolo 6".							

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della L.R. n. 29/1994 e successive modificazioni e

abro	o uella L.F	K. II. 29/19:	94 e successi	ve modificazio	oni e integr	azioni, e

Articolo 109 *Modifiche dell'articolo 6 della L.R. n. 29/1994.*

- 1. La rubrica dell'*articolo 6 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente: "(Piano faunistico-venatorio)".
- 2. Al comma 1 dell'articolo 6 della L.R. n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Entro due anni dal ricevimento degli indirizzi di cui all'articolo 5, le Province predispongono piani faunistico-venatori articolati" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione predispone il piano faunistico-venatorio articolato" e alla fine del comma sono aggiunte le parole: ", anche tenuto conto del documento orientativo dell'ISPRA".
- 3. I commi 2 e 3 dell'articolo 6 della L.R. n. 29/1994 e successive modificazioni integrazioni, sono sostituiti dai "2. L'approvazione del piano faunistico-venatorio di cui al comma 1 è subordinata al preventivo espletamento delle procedure di cui alla Parte II del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia successive modificazioni ambientale) ed integrazioni. 3. Il piano faunistico-venatorio di cui al comma 1 è approvato dalla Regione, sentita la Commissione faunistico-venatoria regionale di cui all'articolo 51. Il piano faunistico-venatorio deve prevedere, oltre a quanto disposto dall'articolo 10, comma 8, lettere a), b), c), d), e), f), g) e h) della L. 157/1992: a) la individuazione del territorio agro-silvo-pastorale in cui è ammessa la caccia; delimitazione della delle zona c) il numero massimo autorizzabile di appostamenti fissi con o senza l'uso dei richiami vivi; d) l'individuazione delle zone di cui all'articolo 2, comma 5.".
- 4. Al comma 4 dell'*articolo 6 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, dopo la parola: "piano" sono inserite le seguenti: "faunisticovenatorio".
- 5. Il comma 5 dell'*articolo 6 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.
- 6. Il comma 6 dell'*articolo 6 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente: "6. Il piano faunistico-venatorio ha durata quinquennale e resta comunque in vigore fino all'approvazione del nuovo piano faunistico-venatorio.".

Articolo 110 Modifiche dell'articolo 7 della L.R. n. 29/1994.
1. Il comma 1 dell'articolo 7 della L.R. n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituto dal seguente: "1. Il piano faunistico-venatorio di cui all'articolo 6 contiene la perimetrazione delle zone in esso indicate, degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini. La Regione, per la notifica della deliberazione che determina i perimetri delle zone di cui all'articolo 10, comma 8, lettere a), b) e c) della L. 157/1992, ai proprietari o ai conduttori dei fondi ricadenti in tali zone, segue le procedure di cui all'articolo 10, commi 13, 14, 15 e 16, della L. 157/1992. In alternativa alla notifica prevista dall'articolo 10, comma 13, della L. 157/1992 la Regione può dare notizia della deliberazione di perimetrazione ai proprietari o conduttori dei fondi perimetrali mediante affissione all'albo pretorio dei comuni territorialmente interessati, nonché comunicazione alle organizzazioni professionali agricole regionali maggiormente rappresentative a livello nazionale.".
2. Al comma 2 dell' <i>articolo 7 della L.R. n. 29/1994</i> e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Le province possono" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione può".
3. Al comma 3 dell' <i>articolo 7 della L.R. n. 29/1994</i> e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Le province" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione" e la parola "possono" è sostituita dalla seguente: "può".
4. Alla lettera a) del comma 5 dell' <i>articolo 7 della L.R. n. 29/1994</i> e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "della Provincia competente" sono sostituite dalle seguenti: "della Regione".
5. Il comma 7 dell' <i>articolo 7 della L.R. n. 29/1994</i> e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente: "7. La Regione, dopo la definitiva perimetrazione, pubblica e cura la diffusione della cartografia del piano faunistico-venatorio.".

1. Al comma 1 dell' <i>a</i>	rticolo 8 della L.R.	<i>n. 29/1994</i> e suc	cessive mod	ificazioni e
integrazioni, le paro	le: "Giunta provi	nciale" sono sos	tituite dalle	seguenti:
"Giunta regionale" e l	a parola: "provinc	ale" è soppressa		_
2. Al comma 3 dell'a	rticolo 8 della L.R.	n. 29/1994 e suc	cessive mod	ificazioni e
integrazioni, le paro	le: "alle Province	" sono sostituite	dalle segu	enti: "alla

Articolo 112 Modifiche dell'articolo 9 della L.R. n. 29/1994.

Regione".

- 1. Al comma 1 dell'articolo 9 della L.R. n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Le Province, su parere dell'Istituto Nazionale della Fauna Selvatica, predispongono e approvano" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione, su parere dell'ISPRA, può adottare".
- 2. Al primo capoverso del comma 2 dell'articolo 9 della L.R. n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "esercitate dalle Province" sono sostituite dalle seguenti: "coordinate dalla Regione" e al secondo capoverso le parole: "della Provincia competente, sentito l'Istituto Nazionale della Fauna Selvatica" sono sostituite dalle seguenti: "della Regione sentito l'ISPRA".

Articolo 113 *Modifiche dell'articolo 11 della L.R. n. 29/1994.*

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 11 della L.R. n. 29/1994 e successive modificazioni integrazioni, sono sostituiti dai "1. La Regione, avvalendosi della collaborazione delle associazioni ambientaliste, nonché degli organismi direttivi degli ambiti territoriali omogenei e dei comprensori alpini e delle associazioni di promozione dell'arrampicata sportiva, individua, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le pareti di roccia che risultano sede di nidificazione degli uccelli inclusi nell'allegato della Convenzione 2. La Giunta regionale con apposita deliberazione provvede ad individuare i periodi in cui risulta necessario vietare l'attività di arrampicata ai fini della nidificazione, provvedendo altresì, con medesimo atto, ad individuare le modalità di informazione e di segnalazione più opportune, nonché le modalità di verifica periodica circa la sussistenza effettiva delle sedi di nidificazione.".

Articolo 114 Abrogazione dell'articolo 12 della L.R. n. 29/1994.
1. L'articolo 12 della L.R. n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.
Articolo 115 <i>Modifiche dell'articolo 13 della L.R. n. 29/1994.</i>
1. Al comma 2 dell' <i>articolo 13 della L.R. n. 29/1994</i> e successive modificazione e integrazioni, le parole: "dalle Province che possono" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Regione che può".
2. Al comma 3 dell' <i>articolo 13 della L.R. n. 29/1994</i> e successive modificazione e integrazioni, le parole: "La Provincia, su richiesta dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione, su richiesta dell'ISPRA".
3. Al comma 4 dell' <i>articolo 13 della L.R. n. 29/1994</i> e successive modificazione integrazioni, le parole: "La Provincia, previo parere e con le prescrizioni dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione previo parere e con le prescrizioni dell'ISPRA".

Articolo 116 *Modifiche dell'articolo 14 della L.R. n. 29/1994.*

- 1. Al comma 1 dell'*articolo 14 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "provinciale" è soppressa.
- 2. Al comma 3 dell'*articolo 14 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "dalle Province che possono" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Regione, che può".

3. Al comma 6 dell' <i>articolo 14 della L.R. n. 29/1994</i> e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "Provincia" è sostituita dalla seguente: "Regione".
Articolo 117 Modifiche dell'articolo 15 della L.R. n. 29/1994.
1. Nel primo capoverso del comma 1 dell'articolo 15 della L.R. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "dalle Province" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Regione" e nel secondo capoverso la parola: "Provincia" è sostituita dalla seguente: "Regione".
2. Al comma 3 dell' <i>articolo 15 della L.R. n. 29/1994</i> e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "dalle Province" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Regione".
3. Al comma 4 dell' <i>articolo 15 della L.R. n. 29/1994</i> e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "Provincia competente" è sostituita dalla seguente: "Regione".
4. Al comma 5 dell' <i>articolo 15 della L.R. n. 29/1994</i> e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Le Province svolgono" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione svolge".

Articolo 118 *Modifiche dell'articolo 16 della L.R. n. 29/1994.*

- 1. Al comma 1 dell'articolo 16 della L.R. n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Le Province acquisito il parere del Comitato faunisticovenatorio provinciale, regolamentano" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione, acquisito il parere della Commissione faunistico-venatoria regionale, disciplina".
- 2. Al comma 3 dell'*articolo 16 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "dalle Province" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Regione".
- 3. Il comma 5 dell'*articolo 16 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente: "5. Le zone a carattere transitorio possono essere autorizzate dalla Regione

anche se non previste dal piano faunistico-venatorio e non possono avere durata superiore a trenta giorni.".

- 4. Al comma 6 dell'*articolo 16 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "La Provincia sentito il Comitato faunistico-venatorio provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione, sentita la Commissione faunistico-venatoria regionale".
- 5. Al comma 7 dell'*articolo 16 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "le Province possono" sono sostituite dalle seguenti: "la Regione può".

6. Al comma 8 dell'articolo 16 della L.R. n. 29/1994 e successive modificazioni
e integrazioni, le parole: "le Province possono" sono sostituite dalle seguenti: "la
Regione può" e le parole: "dalle Province stesse" sono sostituite dalle seguenti:
"dalla Regione stessa".

Articolo 119 Modifiche dell'articolo 18 della L.R. n. 29/1994.

- 1. Alla lettera b) del comma 2 dell'*articolo 18 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "provinciale" è sostituita dalla seguente: "regionale".
- 2. Il comma 3 dell'*articolo 18 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente: "3. Entro il 30 novembre i cacciatori comunicano alla Regione la forma di caccia prescelta in via esclusiva, di cui all'*articolo 12, comma 4, della L. 157/1992*, che viene riportata nel tesserino venatorio.".

Articolo 120 *Modifiche dell'articolo 19 della L.R. n. 29/1994.*

- 1. Alla lettera c) del comma 1 dell'*articolo 19 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "Provincia" è sostituita dalla seguente: "Regione".
- 2. Il comma 2 dell'*articolo 19 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal sequente:

- "2. La Regione provvede alla delimitazione degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini contestualmente all'approvazione del Piano faunisticovenatorio.".
- 3. Al comma 3 dell'*articolo 19 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: ", anche interprovinciali. Gli ambiti territoriali di caccia ed i comprensori alpini comprendenti territori di più Province sono istituiti con provvedimento concordato fra le Amministrazioni provinciali competenti" sono soppresse.

4.	Al comma 4	dell' <i>articolo</i>	o 19 della L.R.	n. 29/19	994 e su	ccessiv	ve modifica	azioni
е	integrazioni,	le parole:	"Amministraz	ione pro	vinciale"	sono	sostituite	dalla
se	guente: "Reg	jione" e la p	arola: "interes	ssata" è s	soppress	Э.		

Articolo 121 Modifiche dell'articolo 20 della L.R. n. 29/1994.

- 1. Al comma 1 dell'articolo 20 della L.R. n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "ai piani faunistici venatori provinciali e agli indirizzi regionali per la pianificazione faunistico venatoria" sono sostituite dalle seguenti: "al piano faunistico venatorio regionale".
- 2. Alla lettera d) del comma 3 dell'*articolo 20 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "Provincia" è sostituita dalla seguente: "Regione".
- 3. Al comma 4 dell'*articolo 20 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "provinciale" è sostituita dalla seguente: "regionale".
- 4. Al comma 7 dell'*articolo 20 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "Provincia" è sostituita dalla seguente: "Regione".
- 5. Al comma 7-bis dell'*articolo 20 della L.R. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "dell'Amministrazione provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "della Giunta regionale".
- 6. Al comma 7-ter dell'*articolo 20 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Le Province" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione" e la parola: "possono" è sostituita dalla seguente: "può".

Articolo 122 *Modifiche dell'articolo 22 della L.R. n. 29/1994.*

- 1. Alla lettera e) del comma 1 dell'*articolo 22 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "dalla Provincia" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Giunta regionale".
- 2. Dopo la lettera f) del comma 1 dell'articolo 22 della L.R. n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunta la seguente: "f bis) si occupano delle attività operative connesse all'applicazione dell'articolo 30, comma 5.".
- 3. Al comma 2 dell'*articolo 22 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "Provincia" è sostituita dalla seguente: "Regione".
- 4. Alla lettera g) del comma 3 dell'articolo 22 della L.R. n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "del tabellamento" sono sostitute dalle seguenti: "della tabellazione".
- 5. Ai commi 4 e 6 dell'*articolo 22 della L.R. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "Provincia" è sostituita dalla seguente: "Regione".
- 6. Al comma 5 dell'*articolo 22 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Le Province possono" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione può".

7. Al comma 7 dell' <i>articolo 22 della L.R. n. 29/1</i> 9	994 e successive modificazioni
e integrazioni, le parole: "Le Province esercitano"	sono sostituite dalle seguenti:
"La Regione esercita".	

Articolo 123 *Modifica dell'articolo 23 della L.R. n. 29/1994.*

 Al comma 1 dell'articolo 23 della L.R. n. 24/19 e integrazioni, la parola: "provinciale" è sostituita 	

1. Nella rubrica dell' <i>articolo 24 della L.R. n. 29/1994</i> e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "provinciale" è soppressa.								
2. Al comma 1 dell' <i>articolo 24 della L.R. n. 29/1994</i> e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "Provincia" è sostituita dalla seguente: "Regione".								
Articolo 125 Modifiche dell'articolo 25 della L.R. n. 29/1994.								
1. Il comma 1 dell'articolo 25 della L.R. n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente: "1. Allo scopo di omogeneizzare nel territorio regionale la pressione venatoria, la Giunta regionale, tenuto conto degli indici di densità venatorie minime stabiliti ogni cinque anni dal Ministero competente e sulla base della superficie agrosilvo-pastorale regionale e del numero dei cacciatori residenti sul territorio della regione, stabilisce gli indici ai quali fare riferimento per la propria programmazione."								
2. Ai commi 2 e 5 dell' <i>articolo 25 della L.R. n. 29/1994</i> e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "Provincia" è sostituita dalla seguente: "Regione".								
3. Al comma 11 dell' <i>articolo 25 della L.R. n. 29/1994</i> e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "dalle Province" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Regione".								
4. Al comma 13 dell'articolo 25 della L.R. n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "della stessa provincia" sono sostituite dalle seguenti: "dello stesso territorio provinciale".								

Articolo 126 Modifiche dell'articolo 26 della L.R. n. 29/1994.

- 1. Al comma 6 dell'*articolo 26 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "e alle Province" sono soppresse.
- 2. Al comma 9 dell'*articolo 26 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "Provincia" è sostituita dalla seguente: "Regione".

Articolo 127 *Modifiche dell'articolo 27 della L.R. n. 29/1994.* 1. Al comma 1 dell'articolo 27 della L.R. n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Provincia o" sono soppresse. 2. Al comma 3 dell'articolo 27 della L.R. n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "A tal fine la Regione e le Province per quanto di competenza possono stipulare convenzioni rispettivamente con altre Regioni o Province." sono sostituite dalle seguenti: "A tal fine la Regione può stipulare convenzioni con altre Regioni.". **Articolo 128** Modifiche dell'articolo 29 della L.R. n. 29/1994. 1. Il comma 4 dell'articolo 29 della L.R. n. 29/1994 e successive modificazioni integrazioni, è sostituito dal seauente: e "4. L'autorizzazione per la caccia da appostamento fisso è rilasciata dalla Regione, ha validità di cinque anni e deve essere corredata con planimetria a scala 1:25.000 e mappale catastale indicanti l'ubicazione dell'appostamento; essa è altresì subordinata al consenso scritto del proprietario o del conduttore del terreno, lago o stagno privato e alla conformità alla normativa urbanisticoedilizia vigente. Dopo il rilascio della suddetta autorizzazione, prima della realizzazione degli appostamenti fissi, dovranno essere acquisiti i pertinenti titoli edilizi comunali, nonché le altre eventuali autorizzazioni necessarie ove si intervenga su aree assoggettate a vincoli.". 2. Al comma 11 dell'articolo 29 della L.R. n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "Provincia" è sostituita dalla seguente: "Regione". 3. Al comma 12 dell'articolo 29 della L.R. n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "le Province autorizzano" sono sostituite dalle sequenti: "La Regione autorizza".

Articolo 129 *Modifiche dell'articolo 30 della L.R. n. 29/1994.*

- 1. Al comma 1 dell'*articolo 30 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "Provincia" è sostituita dalla seguente: "Regione".
- 2. Al comma 2 dell'*articolo 30 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Istituto Nazionale della Fauna Selvatica" sono sostituite dalla seguente: "ISPRA".
- 3. Al comma 4 dell'*articolo 30 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "siano titolari le Province" sono sostituite dalle seguenti: "sia titolare la Regione".
- 4. Al comma 5 dell'*articolo 30 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "Provincia" è sostituita dalla seguente: "Regione" e le parole: "individuati dalle Province" sono soppresse.

5. Al comma e integrazioni,		•		ni

Articolo 130 Modifiche dell'articolo 31 della L.R. n. 29/1994.

- 1. Al comma 1 dell'*articolo 31 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "ogni Amministrazione provinciale" sono sostituite dalle sequenti: "la Regione".
- 2. Il comma 2 dell'*articolo 31 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente: "2. Chi intende esercitare la caccia con i falconiformi deve inoltrare domanda di autorizzazione alla Regione.".

3.	Αl	comm	na 4	dell' <i>aı</i>	rticolo	o 31	della	L.R.	n.	29/	1994	e s	ucce	essive	e mo	difica	zioni
e i	inte	grazio	ni, la	paro	la: "F	Provi	ncia"	è so	stit	uita	dalla	se	guer	ite: "	'Regi	one".	

1.	Al comn	na 1 del	l' <i>articolo</i>	32 della l	L.R. n. 29/1	1994 e	success	sive modific	azioni
e	integrazi	oni, le	parole:	"Istituto	Nazionale	della	Fauna	Selvatica"	sono
so	stituite d	alla segi	uente: "I	SPRA" e l	le parole: "	comma	a 4" sor	no sostituite	dalle
se	guenti: "d	comma	5".						

2.	Al comma 4	dell	'articolo	32 della l	L.R. n. 29/1	.994 e	success	sive modification	azioni
e	integrazioni,	le	parole:	"Istituto	Nazionale	della	Fauna	Selvatica"	sono
SO	stituite dalla	segu	iente: "I	SPRA".					

Articolo 132 Modifiche dell'articolo 33 della L.R. n. 29/1994.

- 1. Il comma 1 dell'articolo 33 della L.R. n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente: "1. La Regione, previo parere dell'ISPRA, emana specifico regolamento per disciplinare l'allevamento di fauna selvatica a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale.".
- 2. Ai commi 2 e 3 dell'*articolo 33 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "Provincia" è sostituita dalla seguente: "Regione".

Articolo 133 Modifiche dell'articolo 34 della L.R. n. 29/1994.

- 1. Al comma 1 dell'articolo 34 della L.R. n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "seguenti specie" sono sostituite dalle seguenti: "specie di cui all'articolo 18, comma 1, della L. 157/1992".
- 2. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 34 della L.R. n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "pittima reale (Limosa limosa)" sono soppresse e alla fine della stessa lettera sono aggiunte le parole: "gazza (Pica pica); ghiandaia (Garrulus glandarius); cornacchia nera (Corvus corone); porciglione (Rallus aquaticus); frullino (Lymnocryptes minimus); combattente (Philomachus pugnax)".
- 3. Il comma 2 dell'*articolo 34 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni è abrogato.

- 4. Al comma 7 dell'*articolo 34 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Istituto Nazionale della Fauna Selvatica" sono sostituite dalla seguente: "ISPRA"
- 5. Al comma 10 dell'*articolo 34 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "dalle Province" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Regione".

6.	Al comma	11 dell' <i>artio</i>	colo 34 della	L.R. n. 2	<i>9/1994</i> e sud	ccessive	modificaz	ioni
e in	itegrazioni,	, le parole:	"Le Province	hanno" s	sono sostitui	te dalle	seguenti:	"La
Reg	jione ha".							

Articolo 134 Modifiche dell'articolo 35 della L.R. n. 29/1994.

- 1. Al comma 1 dell'articolo 35 della L.R. n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Le Province" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione", la parola: "garantiscono" è sostituita dalla seguente: "garantisce", le parole: "Provincia interessata" sono sostituite dalla seguente: "Regione" e l'ultimo periodo del comma è sostituito dal seguente: "Le modalità della caccia ai diversi ungulati sono definite da specifici regolamenti regionali.".
- 2. Al comma 2 dell'*articolo 35 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Istituto nazionale per la fauna selvatica" sono sostituite dalla seguente: "ISPRA" e le parole: "dalle Province" sono soppresse.
- Il comma 2-bis dell'articolo 35 della L.R. n. 29/1994 e successive modificazioni е integrazioni, è sostituito dal sequente: "2-bis. La Regione, nel rispetto della normativa vigente e previo parere dell'ISPRA, regolamenta la caccia di selezione agli ungulati in periodi diversi da quelli previsti dalla L. 157/1992, ai sensi dell'articolo 11 quaterdecies, comma 5, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 sulla base di piani annuali di abbattimento in forma selettiva degli ungulati distinti per sesso e classi di età e indicanti i periodi di prelievo.".
- 4. Il comma 2-ter dell'*articolo 35 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.
- 5. Il comma 3 dell'*articolo 35 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente: "3. La Regione, sentito il parere della Commissione faunistico venatoria regionale, provvede ad individuare e delimitare nel territorio di competenza zone

denominate "a rischio agricolo" possibilmente continue e di rilevante ampiezza, nelle quali la presenza di cinghiali allo stato selvatico è sempre considerata incompatibile con la produttività ed il tipo di attività agricole prevalentemente esercitate.".

- 6. Al comma 4 dell'*articolo 35 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "delle Province che provvedono" sono sostituite dalle sequenti: "della Regione che provvede".
- 7. Al comma 4-bis dell'*articolo 35 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "le Province" sono sostituite dalle sequenti: "la Regione" e la parola: "possono" è sostituita dalla sequente: "può".
- 8. Al comma 8 dell'*articolo 35 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "dalle Province" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Regione".
- 9. Al comma 9 dell'*articolo 35 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "da parte delle Province" sono soppresse.
- 10. Al comma 10-bis dell'articolo 35 della L.R. n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Le Province" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione".
- 11. Al comma 11 dell'*articolo 35 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "a mezzo lettera raccomandata alla Provincia" sono sostituite dalle seguenti: "alla Regione".
- 12. Al comma 12 dell'*articolo 35 della L.R. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "dipendenti dalle Province" sono soppresse.
- 13. Al comma 13 dell'*articolo 35 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Le Province accertano" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione accerta".
- 14. Il comma 14 dell'*articolo 35 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.
- 15. Al comma 15 dell'*articolo 35 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "dalle Province" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Regione".
- 16. Al comma 16 dell'*articolo 35 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "Provincia" è sostituita dalla seguente: "Regione" e le parole: "Negli ambiti protetti e nelle aziende venatorie la ricerca viene compiuta con l'autorizzazione della Provincia competente o del titolare dell'azienda venatoria." sono sostituite dalle seguenti: "Negli ambiti protetti e nelle aziende venatorie la ricerca del capo ferito viene compiuta con l'autorizzazione della Regione o del titolare dell'azienda venatoria.".

Articolo 135 *Modifiche dell'articolo 36 della L.R. n. 29/1994.*

- 1. Al comma 1 dell'*articolo 36 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Le Province indipendentemente dalle" sono sostituite dalle seguenti: La Regione, in deroga alle" e la parola: "possono" è sostituita dalla seguente: "può".
- 2. Al comma 2 dell'*articolo 36 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Le Province" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione", la parola: "provvedono" è sostituita dalla seguente: "provvede", le parole: "Istituto nazionale per la fauna selvatica" sono sostituite dalla seguente: "ISPRA", la parola: "Provincia" è sostituita dalla seguente: "Regione" e le parole: "dalle Province" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Regione".
- 3. Alla lettera b) del comma 2 dell'*articolo 36 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "provinciale" è soppressa.
- 4. Alla lettera c) del comma 2 dell'*articolo 36 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: ", sotto la responsabilità diretta della Provincia" e la parola: "provinciale" sono soppresse.
- 5. Nell'ultimo capoverso del comma 2 dell'*articolo 36 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Le Province mantengono" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione mantiene".
- 6. Ai commi 4 e 5 dell'*articolo 36 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "Provincia" è sostituita dalla seguente: "Regione" e al comma 4 le parole: "Istituto Nazionale della Fauna Selvatica" sono sostituite dalla seguente: "ISPRA".

Articolo 136 *Modifiche dell'articolo 37 della L.R. n. 29/1994.*

1. Ai commi 1 e 3 dell'*articolo 37 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "Provincia" è sostituita dalla seguente: "Regione".

Articolo 137 Modifiche dell'articolo 38 della L.R. n. 29/1994.

- 1. Al comma 2 dell'*articolo 38 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "Provincia" è sostituita dalla seguente: "Regione".
- 2. Nel primo capoverso del comma 10 dell'articolo 38 della L.R. n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Provincia territorialmente competente" sono sostituite dalla seguente: "Regione".

3.	Nell'ultimo	capoverso	del comma	10 de	ell' <i>articol</i>	o 38 d	'ella L.i	R. n.	29/19	994 e
suc	ccessive mo	dificazioni	e integrazio	oni, la	parola:	"Provii	ncia" è	sost	ituita	dalla
seg	guente: "Re	gione".								

Articolo 138 Modifiche dell'articolo 40 della L.R. n. 29/1994.

- 1. Il comma 2 dell'*articolo 40 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente: "2. La Regione nomina la Commissione per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio a seguito di esami pubblici. La Commissione dura in carica cinque anni."
- 2. Alla lettera a) del comma 3 dell'*articolo 40 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "provinciale" è sostituita dalla seguente: "regionale" e le parole: "designato dalla Provincia" sono soppresse.
- 3. Alla lettera c) del comma 3 dell'*articolo 40 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "dalla Provincia" sono sostituite dalle seguenti: "della Regione".
- 4. L'ultimo capoverso del comma 3 dell'*articolo 40 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente: "La Commissione opera a titolo gratuito.".
- 5. Al comma 7 dell'*articolo 40 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "Provincia" è sostituita dalla seguente: "Regione" e le parole: "ove risiede il candidato" sono soppresse.
- 6. Al comma 8 dell'*articolo 40 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Le Province organizzano" sono sostituite dalle

seguenti: "La Regione organizza" e le parole: "per tutte le Province" sono soppresse.

7. Al comma 1 e integrazioni,		•	

Articolo 139 *Modifiche dell'articolo 42 della L.R. n. 29/1994.*

- 1. Alla lettera c) del comma 1 dell'*articolo 42 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "alle province" sono sostituite dalle seguenti: "alla Regione" e le parole: ", sulla base dei seguenti parametri: il 30 per cento in rapporto al numero dei cacciatori residenti nel territorio di ciascuna Provincia ed il 70 per cento in rapporto al territorio agro-silvo-pastorale" sono soppresse.
- 2. Al comma 2 dell'*articolo 42 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Le province rimettono" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione rimette" e le parole: "delle somme loro assegnate" sono sostituite dalle seguenti: "della somma assegnata".
- 3. Al comma 3 dell'*articolo 42 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Le province destinano" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione destina" e le parole: "delle somme loro assegnate" sono sostituite dalle seguenti: "della somma assegnata".

4. Al comma 4 dell'articolo 42 della L.R. n. 29/1994 e successive modificazioni
e integrazioni, le parole: "Le province impiegano" sono sostituite dalle seguenti:
"La Regione impegna" e le parole: "delle somme loro assegnate" sono sostituite
dalle seguenti: "della somma assegnata".

Articolo 140 *Modifiche dell'articolo 43 della L.R. n. 29/1994.*

1. Al comma 1 dell'articolo 43 della L.R. n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Le Province destinano" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione destina", le parole: "delle somme loro assegnate" sono sostituite dalle seguenti: "della somma assegnata" e dopo le parole: "articolo 42" sono inserite le seguenti: "comma 1, lettera c),".

2. Al comma 2 dell' <i>articolo 43 della L.R. n. 29/1994</i> e successive modificazio e integrazioni, le parole: "Le Province provvedono" sono sostituite da seguenti: "La Regione provvede".	
3. Al comma 3 dell' <i>articolo 43 della L.R. n. 29/1994</i> e successive modificazio e integrazioni, le parole: "dalle Province" è sostituita dalle seguenti: "dal Regione".	

Articolo 141 *Modifiche dell'articolo 45 della L.R. n. 29/1994.*

- 1. Ai commi 1, 2, 3, 5 e 7 dell'*articolo 45 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Istituto nazionale per la fauna selvatica" sono sostituite dalla seguente: "ISPRA".
- 2. Nel primo capoverso del comma 3 dell'articolo 45 della L.R. n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "le Province a svolgere" sono soppresse e nel secondo capoverso le parole: "Per la gestione degli impianti di cattura autorizzati le Province si avvalgono anche tramite convenzioni, di personale" sono sostituite dalle seguenti: "La gestione degli impianti di cattura autorizzati può essere affidata anche tramite convenzioni, a personale".
- 3. Al comma 5 dell'articolo 45 della L.R. n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "Provincia" è sostituita dalla seguente: "Regione".
- 4. Al comma 6 dell'articolo 45 della L.R. n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Le Province possono stipulare accordi con altre Province" sono sostituite dalle sequenti: "La Regione può stipulare accordi con altre Regioni".
- 5. Al comma 7 dell'articolo 45 della L.R. n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Le Province" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione" e la parola: "disciplinano" è sostituita dalla seguente: "disciplina".

Articolo 142 *Modifiche dell'articolo 47 della L.R. n. 29/1994.*

1. Al comma 4 dell' <i>articolo 47 della L.R. n. 29/1994</i> e successive modificaz e integrazioni, le parole: "per l'attuazione" sono sostituite dalle seguenti: "n svolgimento".												
2. il comma 5 dell' <i>articolo 47 della L.R. n. 29/1994</i> e successive modificazioni e ntegrazioni, è abrogato.												
Articolo 143 Modifiche dell'articolo 48 della L.R. n. 29/1994.												
1. Al comma 2 dell' <i>articolo 48 della L.R. n. 29/1994</i> e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "dalle Province" sono sostituite dalla seguente: "dalla Regione" e la parole: "Provincia" è sostituita dalla seguente: "Regione".												
2. Al comma 7 dell' <i>articolo 48 della L.R. n. 29/1994</i> e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "Provincia" è sostituita dalla seguente: "Regione".												
3. Al comma 10 dell' <i>articolo 48 della L.R. n. 29/1994</i> e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Le Province coordinano" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione coordina".												
Articolo 144 Modifiche dell'articolo 49 della L.R. n. 29/1994.												
1. Al comma 2 dell' <i>articolo 49 della L.R. n. 29/1994</i> e successive modificazioni e integrazioni, prima delle parole: "All'accertamento" sono inserite le seguenti: "In attesa del riordino complessivo della materia e delle disposizioni nazionali in materia di polizia provinciale, ".												
2. Al comma 3 dell' <i>articolo 49 della L.R. n. 29/1994</i> e successive modificazioni e integrazioni, prima delle parole: "I proventi" sono inserite le seguenti: "In attesa del riordino complessivo della materia e delle disposizioni nazionali in materia di polizia provinciale, ".												

Articolo 145 *Modifiche dell'articolo 51 della L.R. n. 29/1994.*

- 1. Al comma 1 dell'*articolo 51 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Istituto nazionale per la fauna selvatica" sono sostituite dalla seguente: "ISPRA".
- 2. La lettera b) del comma 1 dell'*articolo 51 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, è abrogata.

3.	La l	lettera	a c)	del c	omma	1 dell	'artico	lo 51	della	L.R.	n.	29/1	994 €	e suc	cessive
mo	odific	cazion	i	е	inte	grazio	ni,	è	sost	tituita	a	da	lla	seg	guente:
"c)	il re	espon	sabi	le del	la strι	uttura i	region	ale co	mpet	tente	in	mate	ria di	cac	cia ed il
res	spon	sabile	del	la str	uttura	comp	etente	in m	ateria	a vete	erin	aria	o lord	o del	egati;".

Articolo 146 Abrogazione dell'articolo 52 della L.R. n. 29/1994.

1. L' <i>articolo</i> è abrogato.	52 della l	L.R. n.	29/1994	e successive	modificazioni	e integrazioni

TITOLO VII

Prime disposizioni di adeguamento legislativo in materia di cultura e spettacolo

Capo I

Modifiche alla *legge regionale 31 ottobre 2006, n. 33* (Testo unico in materia di cultura)

Articolo 147 *Modifiche della legge regionale 31 ottobre 2006, n. 33 (Testo unico in materia di cultura).*

- 1. Alla rubrica del Capo II della *L.R. n. 33/2006* e successive modificazioni e integrazioni, la parola: ", Provinciali" è soppressa.
- 2. L'articolo 3 della L.R. n. 33/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

- 3. Al comma 2 dell'*articolo 7 della L.R. n. 33/2006* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "e previo parere del Comitato tecnico di cui all'articolo 9" sono soppresse.
- 4. L'articolo 9 della L.R. n. 33/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.
- 5. Le lettere b) e c) del comma 2 dell'*articolo 10 della L.R. n. 33/2006* e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogate.
- 6. La lettera b) del comma 2 dell'*articolo 11 della L.R. n. 33/2006* e successive modificazioni e integrazioni, è abrogata.
- 7. Gli *articoli 12 e 14 della L.R. n. 33/2006* e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati.
- 8. Al comma 4 dell'*articolo 24 della L.R. n. 33/2006* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "e le Province" sono soppresse.
- 9. Al comma 3 dell'*articolo 25 della L.R. n. 33/2006* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "e le Province" sono soppresse.

Capo II

Modifiche alla *legge regionale 31 ottobre 2006, n. 34* (Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo dal vivo)

Articolo 148 Modifiche della legge regionale 31 ottobre 2006, n. 34 (Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo dal vivo).

- 1. L'articolo 3 della L.R. n. 34/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.
- 2. Al comma 2 dell'*articolo 4 della L.R. n. 34/2006* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "tra le Province" sono soppresse.

Modifiche alla *legge regionale 3 maggio 2006, n. 10* (Disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico, istituzione della film commission regionale e istituzione della mediateca regionale)

Articolo 149 Modifiche della legge regionale 3 maggio 2006, n. 10 (Disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico, istituzione della Film Commission regionale e istituzione della mediateca regionale).

- 1. La lettera d) del comma 2 dell'*articolo 5 della L.R. n. 10/2006* e successive modificazioni e integrazioni, è abrogata.
- 2. Al comma 1 dell'*articolo 7 della L.R. n. 10/2006* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: ", delle Province" sono soppresse.

3.	Al comma 1	dell'articolo 8	della L.R. I	n. 10/2006	e successive	modificazioni e	е
int	egrazioni, le	parole: ", dall	e Province"	sono soppi	resse.		

TITOLO VIII

Prime disposizioni di adeguamento legislativo in materia di sport

Capo I

Modifiche alla *legge regionale 7 ottobre 2009, n. 40* (Testo unico della normativa in materia di sport)

Articolo 150 Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 7 ottobre 2009, n. 40 (Testo unico della normativa in materia di sport).

- 1. Alla lettera c) del comma 1 dell'*articolo 5 della L.R. n. 40/2009* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "ivi compresi convegni, corsi, seminari e pubblicazioni in materia di sport, " sono soppresse.
- 2. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 5 della L.R. n. 40/2009 e successive modificazioni е integrazioni, è sostituita dalla sequente: "e) all'adozione di interventi atti a favorire la collaborazione con la scuola e i suoi organi, con le associazioni di volontariato sportivo e ricreativo e con le associazioni di promozione sociale aventi finalità sportive, iscritte nel registro regionale del Terzo Settore di cui all'articolo 13, comma 1, della legge regionale 6 dicembre 2012, n. 42 (Testo unico delle norme sul Terzo Settore) e con ogni altro organismo e istituzionale affiliato ad una Federazione sportiva nazionale, ad una Disciplina associata, o riconosciuto da enti di Promozione Sportiva, che svolge attività nei settori disciplinati dalla presente legge;".

Articolo 151 *Modifica dell'articolo 6 della L.R. n. 40/2009.* 1. L'articolo 6 della L.R. n. 40/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal sequente: "Articolo funzioni della (Ulteriori Regione) 1. Sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dal Programma regionale di cui all'articolo 7, la Regione svolge altresì le funzioni amministrative relative alla concessione contributi a) la realizzazione, il completamento, la manutenzione straordinaria, la messa in sicurezza e il superamento delle barriere architettoniche degli impianti sportivi finalizzati allo sport di cittadinanza, come individuati dal Programma regionale di all'articolo b) la gestione di impianti sportivi pubblici da parte di soggetti privati; c) l'utilizzo di impianti sportivi scolastici da parte di soggetti privati in orario extrascolastico; d) la realizzazione e il sostegno di manifestazioni ed altre iniziative attinenti il mondo dello sport di interesse sub-regionale che si svolgono sul proprio territorio, nonché iniziative aventi la finalità di tutelare e valorizzare il patrimonio storico-culturale delle società sportive e le discipline della tradizione locale; e) l'attività e la dotazione di attrezzature per i centri di avviamento allo sport e per i centri sportivi scolastici compreso l'acquisto delle attrezzature necessarie, nonché l'organizzazione di progetti inerenti settori giovanili; la f) promozione sportiva diversamente abili: per dell'attività g) promozione motoria per la età. 2. Ai fini della programmazione degli interventi cui al comma 1, lettera a), i comuni effettuano la ricognizione ed il censimento degli spazi destinati allo sport di cittadinanza e lo comunicano alla Regione al fine dell'inserimento dei dati relativi in apposita sezione del censimento di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b).".

Articolo 152 *Modifica dell'articolo 7 della L.R. n. 40/2009.*

1. Al comma 1 dell'*articolo 7 della L.R. n. 40/2009* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "di durata triennale" sono sostituite dalle seguenti: "di durata quinquennale".

- 2. Alla fine della lettera b) del comma 2 dell'articolo 7 della L.R. n. 40/2009 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le parole: "ivi compresa la sezione relativa agli spazi destinati allo sport di cittadinanza, censiti dai comuni ai sensi dell'articolo 6, comma 2".
- 3. La lettera h) del comma 2 dell'articolo 7 della L.R. n. 40/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente: "h) l'individuazione delle caratteristiche delle manifestazioni sportive previste dall'articolo 22, dei progetti di sport di cittadinanza di cui all'articolo 3 e delle manifestazioni ed altre iniziative attinenti il mondo dello sport di interesse subregionale di cui all'articolo 6;".
- 4. Dopo la lettera I) del comma 2 dell'*articolo 7 della L.R. n. 40/2009* e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunta la seguente: "I bis) la definizione degli spazi quali luoghi per lo sport di cittadinanza, ove sia possibile praticare un'attività sportiva in piena sicurezza.".
- 5. Il comma 3 dell'articolo 7 della L.R. n. 40/209 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente: "3. Il Programma stabilisce, inoltre, l'importo massimo concedibile per i contributi previsti dagli articoli 11 e 26 e l'importo massimo di spesa ammissibile a contributo per i contributi di cui all'articolo 12, nonché le modalità per il riconoscimento di qualità previsto agli articoli 29 e 30.".

Articolo 153 *Modifica dell'articolo 8 della L.R. n. 40/2009.*

1.	Le letter	e b) e	d) del	comma 2	dell' <i>articol</i> d	8 0	della	L.R.	n.	40/2009	ϵ
suc	cessive m	odificaz	ioni e in	tegrazion	i, sono abro	gate	.				
				_		-					

Articolo 154 *Modifica dell'articolo 10 della L.R. n. 40/2009.*

- 1. Alla lettera a) del comma 2 dell'*articolo 10 della L.R. n. 40/2009* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "alle province" sono soppresse.
- 2. Alla lettera b) del comma 2 dell'*articolo 10 della L.R. n. 40/2009* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "e di Propaganda" sono soppresse.

Articolo 155 Modifica dell'articolo 15 della L.R. n. 40/2009.
1. Nella rubrica dell'articolo 15 della L.R. n. 40/2009 e successive modificazion e integrazioni, le parole: "e dei contributi straordinari per eventi naturali" sono soppresse.
Articolo 156 Modifica dell'articolo 22 della L.R. n. 40/2009.
1. La lettera b) del comma 3 dell' <i>articolo 22 della L.R. n. 40/2009</i> e successive modificazioni e integrazioni, è abrogata.
Articolo 157 <i>Modifica dell'articolo 27 della L.R. n. 40/2009.</i>
1. Prima del comma 1 dell'articolo 27 della L.R. n. 40/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente "01. Le domande volte alla concessione dei contributi di cui all'articolo 6 sono presentate alla Regione entro il 30 novembre di ogni anno per l'anno successivo.".

Articolo 158 Modifica dell'articolo 30 della L.R. n. 40/2009.

1. Al comma 5 dell'*articolo 30 della L.R. n. 40/2009* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Le Province, in accordo con" sono soppresse.

2. Al comma 6 dell' <i>articolo 30 della L.R. n. 40/2009</i> e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "e le province" sono soppresse.
Articolo 159 Abrogazione dell'articolo 56 della L.R. n. 40/2009.
1. L' <i>articolo 56 della L.R. n. 40/2009</i> e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.
Articolo 160 Abrogazione dell'articolo 59 della L.R. n. 40/2009.
1. L'articolo 59 della L.R. n. 40/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.
Articolo 161 Norma transitoria.
1. Il programma regionale di cui all'articolo 7 della L.R. n. 40/2009 e successive modificazioni e integrazioni è adeguato alle disposizioni di cui alla presente legge alla prima scadenza dello stesso.
2. In fase di prima applicazione della presente legge le istanze di contributo di cui all' <i>articolo 6 della L.R. n. 40/2009</i> e successive modificazioni e integrazioni, sono presentate alla Regione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del Programma regionale di cui all'articolo 7 della medesima legge, come adeguato ai sensi del comma 1.

TITOLO IX

Prime disposizioni di adeguamento legislativo in materia di tempo libero

Capo I

Modifiche alla *legge regionale 24 luglio 2001, n. 22* (Norme per la valorizzazione del tempo libero e dell'educazione permanente degli adulti)

Articolo 162 Abrogazione dell'articolo 4 della legge regionale 24 luglio 2001, n. 22 (Norme per la valorizzazione del tempo libero e dell'educazione permanente degli adulti).

1. L'articolo 4 della L.R. n. 22/2001 e successive modificazioni e integrazioni, abrogato.
Articolo 163 Modifiche dell'articolo 5 della L.R. n. 22/2001.
1. Ai commi 2 e 3 dell' <i>articolo 5 della L.R. n. 22/2001</i> e successive modificazior e integrazioni, la parola: "triennale" è sostituita dalla seguente: "quinquennale"
Articolo 164 Abrogazione dell'articolo 6 della L.R. n. 22/2001.
1. L'articolo 6 della L.R. n. 22/2001 e successive modificazioni e integrazioni, abrogato.

Articolo 165 Modifica dell'articolo 12 della L.R. n. 22/2001.

i. L'articolo 12 de è "Articolo	sostituito	e successive da		e integrazioni, seguente:
(Procedure) 1. Sulla base dei cla Giunta regional	riteri definiti dal Prog le definisce le mod le e quelle di erogaz	alità di pre	sentazione dell	ui all'articolo 5, le domande di
Articolo 166 Mod	difica dell'articolo 13	B della L.R. r	o. 22/2001.	
e integrazi "2. I beneficiari d sull'utilizzazione de	ll' <i>articolo 13 della L.</i> oni, è lei contributi trasme ei contributi medesir i dalla Giunta region	sostituito ettono alla ni, corredata	dal Regione una r	seguente: elazione finale
Articolo 167 Abr	ogazione dell'articol	o 14 della L	.R. n. 22/2001.	
1. L' <i>articolo 14 de</i> è abrogato.	ella L.R. n. 22/2001	e successiv	e modificazioni	e integrazioni,
Articolo 168 Abr	ogazione dell'articol	o 15 della L	.R. n. 22/2001.	
1. L' <i>articolo 15 de</i> è abrogato.	ella L.R. n. 22/2001	e successiv	e modificazioni	e integrazioni,

Articolo 169 Abrogazione dell'articolo 16 della L.R. n. 22/2001.

1. L' <i>articolo</i> è abrogato.	16 della	L.R. n. 2	22/2001 €	e successive	modificazioni	e integrazioni,

TITOLO X

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 170 Norme transitorie.

- 1. Nell'ambito delle leggi di riordino di cui all'articolo 171, comma 2, è riconosciuto il ruolo della Città metropolitana quale ente di cura dello sviluppo strategico del territorio e di promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione mediante strumenti che ne garantiscano la partecipazione alla pianificazione e gestione delle materie e alle procedure oggetto di riforma.
- 2. In via transitoria ed eccezionale, nelle more del riordino delle funzioni e delle attività di controllo delle concessioni e delle derivazioni in materia di demanio idrico, i proventi derivanti dai canoni demaniali sono destinati fino al 55 per cento per l'anno 2015 e per il 75 per cento per gli anni 2016 e 2017 alla copertura delle spese di personale. Per gli anni 2018, 2019, 2020 la percentuale di riserva è del 73 per cento ⁽⁹⁾.
- 3. Sono esentati dal pagamento del canone demaniale di cui alla *L.R. n. 18/1999* e successive modificazioni e integrazioni, gli attraversamenti di suolo demaniale effettuati con infrastrutture stradali di proprietà delle province, già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
- 4. Nelle materie oggetto di riordino, fino all'emanazione dei provvedimenti regionali rimangono in vigore i regolamenti e i provvedimenti emanati dalle province e dalla Città metropolitana.
- 5. Nei bandi per l'erogazione delle risorse di cui al "Fondo per la promozione delle associazioni comunali" istituito dall'articolo 21 della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2015)), la Giunta regionale prevede la priorità ed una maggiorazione dei contributi concedibili per le unioni che, per favorire il loro funzionamento, prevedano direttamente o tramite i comuni che ne fanno parte, l'assunzione di personale che in base agli accordi di cui all'articolo 7 sia inserito negli elenchi di quello che dovrebbe essere acquisito dalla Regione ai sensi della presente legge.

6. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle funzioni amministrative in materia di protezione della fauna selvatica e di caccia, precedentemente esercitate dalle province e dalla Città metropolitana, nelle more dell'effettivo avvio da parte della Regione di tali attività, sono prorogati gli atti di programmazione compresa la zonizzazione per la caccia al cinghiale, le autorizzazioni, le nomine di Commissioni, nonché gli incarichi conferiti di cui agli articoli 16, 20, commi 5 e 7, 29, comma 4, 35, 36 e 46 della L.R. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni fino all'adozione da parte della Giunta regionale degli atti sostitutivi. Tale proroga non si applica a quei provvedimenti che, incidendo direttamente sull'attività di prelievo selettivo, devono essere aggiornati annualmente in ragione della dinamica delle popolazioni selvatiche, nonché a quei provvedimenti riguardanti la formazione delle squadre di caccia al cinghiale che debbono essere aggiornati in funzione delle variazioni dei componenti delle stesse. Durante il regime di proroga, nelle more dell'adozione del piano faunistico-venatorio, di cui all'articolo 6 della L.R. n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, e comunque non oltre il 31 dicembre 2019, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, può apportare modifiche ai piani faunistico-venatori precedentemente adottati dalle province e dalla Città metropolitana. (4) (7).

6-bis. La Giunta regionale ha facoltà di rinnovare prima della loro scadenza gli incarichi di cui al comma 6 conferiti dalle province prima della data del 1° luglio 2015.

7. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle funzioni amministrative in materia di tutela della fauna ittica, dell'ecosistema acquatico e della pesca, precedentemente esercitate dalle province e dalla Città metropolitana, nelle more dell'effettivo avvio da parte della Regione di tali attività, sono prorogati gli atti di programmazione, le autorizzazioni, le nomine di Commissioni, di cui agli articoli 5, comma 1, 7, comma 1, 8, commi 1 e 2, 15, 16, 22, comma 1 e 25, comma 2, della L.R. n. 8/2014 fino all'adozione da parte della Giunta regionale degli atti sostitutivi. (6)

7-bis. Durante il regime di proroga di cui all'articolo 26, comma 4, della L.R. n. 8/2014 e successive modificazioni e integrazioni, e comunque non oltre il 31 dicembre 2019, la Giunta regionale, nelle more dell'adozione della carta ittica regionale di cui all'articolo 6 della medesima legge, sentita la Commissione consiliare competente, può apportare modifiche alle carte ittiche precedentemente adottate dalle province e dalla Città metropolitana (9).

8. Fino alla data del 30 giugno 2015 le province e la Città metropolitana mantengono la potestà regolamentare in materia di caccia.

⁽⁴⁾ Comma corretto con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 22 aprile 2015, n. 13, parte prima, e poi così modificato dall'*art. 35, commi 1 e 2, L.R. 30 dicembre 2015, n. 29*.

- (5) Comma aggiunto dall'art. 35, comma 3, L.R. 30 dicembre 2015, n. 29.
- (6) Comma così modificato dall'art. 35, commi 4 e 5, L.R. 30 dicembre 2015, n. 29.
- (7) Comma così modificato dall' art. 1, comma 1, L.R. 10 luglio 2017, n. 17, a decorrere dal 13 luglio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 2, comma 1, della medesima legge).
- (8) Comma aggiunto dall' art. 1, comma 2, L.R. 10 luglio 2017, n. 17, a decorrere dal 13 luglio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 2, comma 1, della medesima legge).
- (9) Comma così modificato dall' art. 4, comma 10, L.R. 28 dicembre 2017, n. 30, a decorrere dal 1° gennaio 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 13, comma 1, della medesima legge).

Articolo 171 Norme finali.

- 1. Le disposizioni di cui ai Titoli II, III, IV, V, VI, VII, VIII e IX entrano in vigore dal 1º luglio 2015.
- 2. Entro il 31 dicembre 2015 la Regione emana le ulteriori disposizioni di riordino e riforma della normativa di settore relativa alle funzioni trasferite.
- 3. Alla fine del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 9 marzo 2015, n. 7 (Disposizioni di adeguamento a normative statali e di modifica di norme di carattere finanziario ed organizzativo), sono aggiunte le parole: "Rimane in vigore la lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2006) nel testo previgente.".
- 4. Al comma 1 dell'*articolo 22 della L.R. n. 7/2015*, le parole: "di cui all'articolo 4" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 5, commi 5 e 6".
- 5. La Giunta regionale può dettare disposizioni per la definizione dei processi di trasferimento, nonché disposizioni di attuazione della presente legge.

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede, oltre che con gli stanziamenti iscritti all'U.P.B. 18.101 "Risorse Umane", mediante le seguenti variazioni al bilancio per gli anni finanziari 20152017, come segue:

Anno 2015

Stato di previsione dell'entrata

- Aumento di euro 3.500.000,00 (tremilionicinquecentomila/00), in termini di competenza e di cassa, della previsione iscritta all'U.P.B. 3.1.4 "Altri proventi di parte corrente;
- Aumento di euro 30.000,00 (trentamila/00), in termini di competenza e di cassa, della previsione iscritta all'U.P.B. 3.1.1 "Entrate da privati.

Stato di previsione della spesa

- Iscrizione di euro 1.605.000,00 (unmilioneseicentocinquemila/00), in termini di competenza e di cassa, alla U.P.B. 4.211 "Interventi inerenti la difesa del suolo e la tutela delle risorse idriche;
- Iscrizione di euro 3.248.000,00 (tremilioniduecentoquarantottomila/00), in termini di competenza e di cassa, all'U.P.B. 18.101 "Risorse umane";
- Iscrizione di euro 1.168.167,54 (unmilionecentosessantottomilacentosessantasette/54), in termini di competenza e di cassa, all'U.P.B. 11.102 "Spese per il diritto allo studio universitario";
- Iscrizione di euro 200.000,00 (duecentomila/00), in termini di competenza e di cassa, all'U.P.B. 18.102 "Spesa di funzionamento";
- Iscrizione di euro 80.000,00 (ottantamila/00), in termini di competenza e di cassa, all'U.P.B. 4.111 "Interventi di prevenzione ed eliminazione di situazioni di rischio idrogeologico";
- Prelevamento di quota pari a euro 500.000,00 (cinquecentomilamila/00), in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento iscritto all'U.P.B. 18.107 "Fondo speciale di parte corrente";
- Prelevamento di quota pari a euro 500.000,00 (cinquecentomilamila/00), in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento iscritto all'U.P.B. 18.207 "Fondo speciale di conto capitale";
- Iscrizione di euro 350.000,00 (trecentocinquantamila/00), in termini di competenza e di cassa, all'U.P.B. 17.101 "Interventi promozionali per il turismo";
- Iscrizione di euro 150.000,00 (centocinquantamila/00), in termini di competenza e di cassa, all'U.P.B. 18.102 "Spesa di funzionamento";
- Iscrizione di euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), in termini di competenza e di cassa, all'U.P.B. 4.211 "Interventi inerenti la difesa del suolo e la tutela delle risorse idriche";
- Riduzione delle autorizzazioni di spesa sugli stanziamenti iscritti, in termini di competenza e di cassa, alle U.U.PP.BB. sotto indicate, come segue:
- euro 345.000,00 (trecentoquarantacinquemila/00) U.P.B. 4.119 "Interventi faunistico venatori e per l'incremento del patrimonio ittico";
- euro 1.000.000,00 (unmilione/00) U.P.B. 17.101 "Interventi promozionali per il turismo";
 - euro 700.000,00 (settecentomila/00) U.P.B. 18.101 "Risorse Umane";

- euro 526.167,54 (cinquecentoventiseimilacentosessantasette/54) U.P.B. 18.105 "Fondi di riserva";
- euro 200.000,00 (duecentomila/00) U.P.B. 18.106 "Spese per interessi nelle rate di ammortamento mutui e altre forme di indebitamento (11).

Anno 2016

Stato di previsione dell'entrata

- Aumento di euro 7.000.000,00 (settemilioni/00), in termini di competenza e di cassa, della previsione iscritta all'U.P.B. 3.1.4 "Altri proventi di parte corrente".

Stato di previsione della spesa

- Iscrizione di euro 1.750.000,00 (unmilionesettecentocinquantamila/00), in termini di competenza e di cassa, alla U.P.B. 4.211 "Interventi inerenti la difesa del suolo e la tutela delle risorse idriche";
- Iscrizione di euro 8.515.000,00 (ottomilionicinquecentoquindicimila/00), in termini di competenza e di cassa all'U.P.B. 18.101 "Risorse umane";
- Riduzione delle autorizzazioni di spesa sugli stanziamenti iscritti, in termini di competenza e di cassa, alle U.U.PP.BB. sotto indicate, come segue:
- o euro 690.000,00 (seicentonovantamila/00) U.P.B. 4.119 "Interventi faunistico venatori e per l'incremento del patrimonio ittico";
- o euro 675.000,00 (seicentosettantacinquemila/00) U.P.B. 4.211"Interventi inerenti la difesa del suolo e la tutela delle risorse idriche";
- o euro 1.900.000,00 (unmilionenovecentomila/00) U.P.B. 17.101 "Interventi promozionali per il turismo".

Le eventuali economie rinvenienti dalle procedure di riaccertamento straordinario di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni e integrazioni sono destinate all'U.P.B. 4.211 per interventi in materia di difesa del suolo.

Anno 2017

Stato di previsione dell'entrata

- Aumento di euro 7.000.000,00 (settemilioni/00), in termini di competenza e di cassa, della previsione iscritta all'U.P.B. 3.1.4 "Altri proventi di parte corrente".

Stato di previsione della spesa

- Iscrizione di euro 1.750.000,00 (unmilionesettecentocinquantamila/00), in termini di competenza e di cassa, alla U.P.B. 4.211 "Interventi inerenti la difesa del suolo e la tutela delle risorse idriche";
- Iscrizione di euro 8.515.000,00 (ottomilionicinquecentoquindicimila/00, in termini di competenza e di cassa all'U.P.B. 18.101 "Risorse umane";
- Riduzione degli stanziamenti iscritti, in termini di competenza e di cassa, alle U.U.PP.BB. sotto indicate, come segue:
- o euro 690.000,00 (seicentonovantamila/00) U.P.B. 4.119 "Interventi faunistico venatori e per l'incremento del patrimonio ittico";

- o euro 675.000,00 (seicentosettantacinquemila/00) U.P.B. 4.211 "Interventi inerenti la difesa del suolo e la tutela delle risorse idriche";
- \circ euro 1.900.000,00 (unmilionenovecentomila/00) U.P.B. 17.101 "Interventi promozionali per il turismo" (10).
- 2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

(10) Comma così corretto con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 20 maggio 2015, n. 15.

(11) Comma così modificato dall' art. 4, comma 1, L.R. 12 novembre 2015, n. 18, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 11, comma 1, della medesima legge).

Articolo 173 Dichiarazione d'urgenza.

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.